SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2021, n. **60**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del protocollo stesso.

Art. 3.

Autorità di controllo ai sensi dell'art. 19 del Protocollo

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

Council of Europe Treaty Series – No. 223
Série des Traités du Conseil de l'Europe - nº 223

Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Strasbourg, 10.X.2018

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Parties to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), opened for signature in Strasbourg on 28 January 1981 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Having regard to Resolution No. 3 on data protection and privacy in the third millennium adopted at the 30th Council of Europe Conference of Ministers of Justice (Istanbul, Turkey, 24-26 November 2010);

Having regard to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe's Resolution 1843 (2011) on the protection of privacy and personal data on the Internet and online media and Resolution 1986 (2014) on improving user protection and security in cyberspace;

Having regard to Opinion 296 (2017) on the draft protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) and its explanatory memorandum, adopted by the Standing Committee on behalf of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 24 November 2017;

Considering that new challenges to the protection of individuals with regard to the processing of personal data have emerged since the Convention was adopted;

Considering the need to ensure that the Convention continues to play its pre-eminent role in protecting individuals with regard to the processing of personal data, and more generally in protecting human rights and fundamental freedoms,

Have agreed as follows:

Article 1

1 The first recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

> "The member States of the Council of Europe, and the other signatories hereto,"

2 The third recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

> "Considering that it is necessary to secure the human dignity and protection of the human rights and fundamental freedoms of every individual and, given the diversification, intensification and globalisation of data processing and personal data flows, personal autonomy based on a person's right to control his or her personal data and the processing of such data;"

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), ouverte à la signature à Strasbourg le 28 janvier 1981 (ci-après dénommée « la Convention »),

Tenant compte de la Résolution n° 3 sur la protection des données et la vie privée au troisième millénaire adoptée lors de la 30e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres de la Justice (Istanbul, Turquie, 24-26 novembre 2010) ;

Tenant compte de la Résolution 1843 (2011) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe « La protection de la vie privée et des données à caractère personnel sur l'internet et les médias en ligne » ainsi que de sa Résolution 1986 (2014) « Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace » ;

Tenant compte de l'Avis 296 (2017) « Projet de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et à son rapport explicatif », adopté par la Commission permanente agissant au nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 novembre 2017 ;

Considérant que de nouveaux défis ont vu le jour en matière de protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel depuis l'adoption de la Convention ;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Convention continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que, de façon plus générale, dans la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1 Le premier alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :

> « Les États membres du Conseil de l'Europe, et les autres signataires de la présente Convention, »

2 Le troisième alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :

> « Considérant qu'il est nécessaire de garantir la dignité humaine ainsi que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de toute personne, et, eu égard à la diversification, à l'intensification et à la mondialisation des traitements des données et des flux de données à caractère personnel, l'autonomie personnelle, fondée sur le droit de toute personne de contrôler ses propres données à caractère personnel et le traitement qui en est fait ; »

3 The fourth recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

> "Recalling that the right to protection of personal data is to be considered in respect of its role in society and that it has to be reconciled with other human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression;"

4 The following recital shall be added after the fourth recital of the preamble of the Convention:

> "Considering that this Convention permits account to be taken, in the implementation of the rules laid down therein, of the principle of the right of access to official documents;"

5 The fifth recital of the preamble of the Convention shall be deleted. New fifth and sixth recitals shall be added, which read as follows:

> "Recognising that it is necessary to promote at the global level the fundamental values of respect for privacy and protection of personal data, thereby contributing to the free flow of information between people;"

> "Recognising the interest of a reinforcement of international co-operation between the Parties to the Convention,"

Article 2

The text of Article 1 of the Convention shall be replaced by the following:

> "The purpose of this Convention is to protect every individual, whatever his or her nationality or residence, with regard to the processing of their personal data, thereby contributing to respect for his or her human rights and fundamental freedoms, and in particular the right to privacy."

Article 3

1 *Littera* b of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

> "b 'data processing' means any operation or set of operations performed on personal data, such as the collection, storage, preservation, alteration, retrieval, disclosure, making available, erasure, or destruction of, or the carrying out of logical and/or arithmetical operations on such data;"

2 *Littera* c of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

> "c where automated processing is not used, 'data processing' means an operation or set of operations performed upon personal data within a structured set of such data which are accessible or retrievable according to specific criteria;"

3 Le quatrième alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Rappelant que le droit à la protection des données à caractère personnel est à considérer au regard de son rôle dans la société et qu'il est à concilier avec d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales, dont la liberté d'expression ; »

4 L'alinéa qui suit est ajouté après le quatrième alinéa du préambule de la Convention :

« Considérant que la présente Convention permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre des règles qu'elle fixe, le principe du droit d'accès aux documents officiels ; »

5 Le cinquième alinéa du préambule de la Convention est supprimé. De nouveaux cinquième et sixième alinéas sont ajoutés comme suit :

« Reconnaissant la nécessité de promouvoir les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel à l'échelle mondiale, favorisant ainsi la libre circulation de l'information entre les peuples ; »

« Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération internationale entre les Parties à la Convention ; ».

Article 2

Le libellé de l'article 1er de la Convention est remplacé par ce qui suit :

«Le but de la présente Convention est de protéger toute personne physique, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, contribuant ainsi au respect de ses droits de l'homme et de ses libertés fondamentales, et notamment du droit à la vie privée. »

Article 3

1 L'alinéa b de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« b "traitement de données" s'entend de toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, l'extraction, la communication, la mise à disposition, l'effacement ou la destruction des données, ou l'application d'opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ; »

2 L'alinéa c de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« c lorsque aucun procédé automatisé n'est utilisé, le traitement de données désigne une opération ou des opérations effectuée(s) sur des données à caractère personnel au sein d'un ensemble structuré de données qui sont accessibles ou peuvent être retrouvées selon des critères spécifiques ; »

3 *Littera* d of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

“d ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which, alone or jointly with others, has decision-making power with respect to data processing;”

4 The following new *litterae* shall be added after *littera* d of Article 2 of the Convention:

“e ‘recipient’ means a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body to whom data are disclosed or made available;

f ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller.”

Article 4

1 Paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party undertakes to apply this Convention to data processing subject to its jurisdiction in the public and private sectors, thereby securing every individual’s right to protection of his or her personal data.”

2 Paragraph 2 of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

“2 This Convention shall not apply to data processing carried out by an individual in the course of purely personal or household activities.”

3 Paragraphs 3 to 6 of Article 3 of the Convention shall be deleted.

Article 5

The title of Chapter II of the Convention shall be replaced by the following:

“Chapter II – Basic principles for the protection of personal data”.

Article 6

1 Paragraph 1 of Article 4 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party shall take the necessary measures in its law to give effect to the provisions of this Convention and secure their effective application.”

2 Paragraph 2 of Article 4 of the Convention shall be replaced by the following:

“2 These measures shall be taken by each Party and shall have come into force by the time of ratification or of accession to this Convention.”

3 L'alinéa d de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« d "responsable du traitement" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, dispose du pouvoir de décision à l'égard du traitement de données ; »

4 Les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa d de l'article 2 de la Convention :

« e "destinataire" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles ;

f "sous-traitant" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. »

Article 4

1 Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie s'engage à appliquer la présente Convention aux traitements de données relevant de sa juridiction dans les secteurs public et privé, garantissant ainsi à toute personne le droit à la protection de ses données à caractère personnel. »

2 Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 2 La présente Convention ne s'applique pas au traitement de données effectué par une personne dans le cadre d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. »

3 Les paragraphes 3 à 6 de l'article 3 de la Convention sont supprimés.

Article 5

Le titre du chapitre II de la Convention est modifié et se lit désormais comme suit :

« Chapitre II – Principes de base pour la protection des données à caractère personnel ».

Article 6

1 Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prend, dans sa loi, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi que pour en assurer l'application effective. »

2 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 2 Ces mesures doivent être prises par chaque Partie et doivent être entrées en vigueur au moment de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention. »

3 A new paragraph shall be added after paragraph 2 of Article 4 of the Convention:

"3 Each Party undertakes:

a to allow the Convention Committee provided for in Chapter VI to evaluate the effectiveness of the measures it has taken in its law to give effect to the provisions of this Convention; and

b to contribute actively to this evaluation process."

Article 7

1 The title of Article 5 shall be replaced by the following:

"Article 5 – Legitimacy of data processing and quality of data".

2 The text of Article 5 of the Convention shall be replaced by the following:

"1 Data processing shall be proportionate in relation to the legitimate purpose pursued and reflect at all stages of the processing a fair balance between all interests concerned, whether public or private, and the rights and freedoms at stake.

2 Each Party shall provide that data processing can be carried out on the basis of the free, specific, informed and unambiguous consent of the data subject or of some other legitimate basis laid down by law.

3 Personal data undergoing processing shall be processed lawfully.

4 Personal data undergoing processing shall be:

a processed fairly and in a transparent manner;

b collected for explicit, specified and legitimate purposes and not processed in a way incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes is, subject to appropriate safeguards, compatible with those purposes;

c adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are processed;

d accurate and, where necessary, kept up to date;

e preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which those data are processed."

3 Un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention :

« 3 Chaque Partie s'engage :

a à permettre au comité conventionnel prévu au chapitre VI d'évaluer l'efficacité des mesures qu'elle aura prises dans sa loi pour donner effet aux dispositions de la présente Convention ; et

b à contribuer activement à ce processus d'évaluation. »

Article 7

1 Le titre de l'article 5 de la Convention est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 5 – Légitimité du traitement de données et qualité des données ».

2 Le libellé de l'article 5 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Le traitement de données doit être proportionné à la finalité légitime poursuivie et refléter à chaque étape du traitement un juste équilibre entre tous les intérêts en présence, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les droits et les libertés en jeu.

2 Chaque Partie prévoit que le traitement de données ne peut être effectué que sur la base du consentement libre, spécifique, éclairé et non équivoque de la personne concernée ou en vertu d'autres fondements légitimes prévus par la loi.

3 Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement sont traitées licitement.

4 Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement sont :

a traitées loyalement et de manière transparente ;

b collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes, et ne sont pas traitées de manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins de statistiques est compatible avec ces fins, à condition que des garanties complémentaires s'appliquent ;

c adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

d exactes et, si nécessaire, mises à jour ;

e conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. »

Article 8

The text of Article 6 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 The processing of:

- genetic data;
- personal data relating to offences, criminal proceedings and convictions, and related security measures;
- biometric data uniquely identifying a person;
- personal data for the information they reveal relating to racial or ethnic origin, political opinions, trade-union membership, religious or other beliefs, health or sexual life,

shall only be allowed where appropriate safeguards are enshrined in law, complementing those of this Convention.

2 Such safeguards shall guard against the risks that the processing of sensitive data may present for the interests, rights and fundamental freedoms of the data subject, notably a risk of discrimination.”

Article 9

The text of Article 7 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party shall provide that the controller, and where applicable the processor, takes appropriate security measures against risks such as accidental or unauthorised access to, destruction, loss, use, modification or disclosure of personal data.

2 Each Party shall provide that the controller notifies, without delay, at least the competent supervisory authority within the meaning of Article 15 of this Convention, of those data breaches which may seriously interfere with the rights and fundamental freedoms of data subjects.”

Article 10

A new Article 8 shall be added after Article 7 of the Convention as follows:

“Article 8 – Transparency of processing

1 Each Party shall provide that the controller informs the data subjects of:

a his or her identity and habitual residence or establishment;

b the legal basis and the purposes of the intended processing;

Article 8

Le libellé de l'article 6 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Le traitement :

- de données génétiques ;
- de données à caractère personnel concernant des infractions, des procédures et des condamnations pénales, et des mesures de sûreté connexes ;
- de données biométriques identifiant un individu de façon unique ;
- de données à caractère personnel pour les informations qu'elles révèlent sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou autres convictions, la santé ou la vie sexuelle ;

n'est autorisé qu'à la condition que des garanties appropriées, venant compléter celles de la présente Convention, soient prévues par la loi.

2 Ces garanties doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination. »

Article 9

Le libellé de l'article 7 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement, ainsi que, le cas échéant, le sous-traitant, prend des mesures de sécurité appropriées contre les risques tels que l'accès accidentel ou non autorisé aux données à caractère personnel, leur destruction, perte, utilisation, modification ou divulgation.

2 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à tout le moins à l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 15 de la présente Convention, les violations des données susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées. »

Article 10

Un nouvel article 8, intitulé et libellé comme suit, est introduit après l'article 7 de la Convention :

« Article 8 – Transparence du traitement

1 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement informe les personnes concernées :

a de son identité et de sa résidence ou lieu d'établissement habituels ;

b de la base légale et des finalités du traitement envisagé ;

c the categories of personal data processed;

d the recipients or categories of recipients of the personal data, if any; and

e the means of exercising the rights set out in Article 9,

as well as any necessary additional information in order to ensure fair and transparent processing of the personal data.

2 Paragraph 1 shall not apply where the data subject already has the relevant information.

3 Where the personal data are not collected from the data subjects, the controller shall not be required to provide such information where the processing is expressly prescribed by law or this proves to be impossible or involves disproportionate efforts."

Article 11

1 The former Article 8 of the Convention shall be renumbered Article 9 and the title shall be replaced by the following:

"Article 9 – Rights of the data subject".

2 The text of Article 8 of the Convention (new Article 9) shall be replaced by the following:

"1 Every individual shall have a right:

a not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on an automated processing of data without having his or her views taken into consideration;

b to obtain, on request, at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of the processing of personal data relating to him or her, the communication in an intelligible form of the data processed, all available information on their origin, on the preservation period as well as any other information that the controller is required to provide in order to ensure the transparency of processing in accordance with Article 8, paragraph 1;

c to obtain, on request, knowledge of the reasoning underlying data processing where the results of such processing are applied to him or her;

d to object at any time, on grounds relating to his or her situation, to the processing of personal data concerning him or her unless the controller demonstrates legitimate grounds for the processing which override his or her interests or rights and fundamental freedoms;

e to obtain, on request, free of charge and without excessive delay, rectification or erasure, as the case may be, of such data if these are being, or have been, processed contrary to the provisions of this Convention;

c des catégories des données à caractère personnel traitées ;

d le cas échéant, des destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel ; et

e des moyens d'exercer les droits énoncés à l'article 9 ;

ainsi que de toute autre information complémentaire nécessaire pour garantir un traitement loyal et transparent des données à caractère personnel.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la personne concernée détient déjà l'information.

3 Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement auprès des personnes concernées, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir ces informations dès lors que le traitement est expressément prévu par la loi ou que cela lui est impossible ou implique des efforts disproportionnés. »

Article 11

1 L'ancien article 8 devient l'article 9 de la Convention et son intitulé est modifié comme suit :

« Article 9 – Droits des personnes concernées ».

2 Le libellé de l'article 8 de la Convention (nouvel article 9) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Toute personne a le droit :

a de ne pas être soumise à une décision l'affectant de manière significative, qui serait prise uniquement sur le fondement d'un traitement automatisé de données, sans que son point de vue soit pris en compte ;

b d'obtenir, à sa demande, à intervalle raisonnable et sans délai ou frais excessifs, la confirmation d'un traitement de données la concernant, la communication sous une forme intelligible des données traitées, et toute information disponible sur leur origine, sur la durée de leur conservation ainsi que toute autre information que le responsable du traitement est tenu de fournir au titre de la transparence des traitements, conformément à l'article 8, paragraphe 1 ;

c d'obtenir, à sa demande, connaissance du raisonnement qui sous-tend le traitement de données, lorsque les résultats de ce traitement lui sont appliqués ;

d de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, à moins que le responsable du traitement ne démontre des motifs légitimes justifiant le traitement, qui prévalent sur les intérêts ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée ;

e d'obtenir, à sa demande, sans frais et sans délai excessifs, la rectification de ces données ou, le cas échéant, leur effacement lorsqu'elles sont ou ont été traitées en violation des dispositions de la présente Convention ;

f to have a remedy under Article 12 where his or her rights under this Convention have been violated;

g to benefit, whatever his or her nationality or residence, from the assistance of a supervisory authority within the meaning of Article 15, in exercising his or her rights under this Convention.

2 Paragraph 1.a shall not apply if the decision is authorised by a law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights, freedoms and legitimate interests."

Article 12

A new Article 10 shall be added after the new Article 9 of the Convention as follows:

"Article 10 – Additional obligations

1 Each Party shall provide that controllers and, where applicable, processors, take all appropriate measures to comply with the obligations of this Convention and be able to demonstrate, subject to the domestic legislation adopted in accordance with Article 11, paragraph 3, in particular to the competent supervisory authority provided for in Article 15, that the data processing under their control is in compliance with the provisions of this Convention.

2 Each Party shall provide that controllers and, where applicable, processors, examine the likely impact of intended data processing on the rights and fundamental freedoms of data subjects prior to the commencement of such processing, and shall design the data processing in such a manner as to prevent or minimise the risk of interference with those rights and fundamental freedoms.

3 Each Party shall provide that controllers, and, where applicable, processors, implement technical and organisational measures which take into account the implications of the right to the protection of personal data at all stages of the data processing.

4 Each Party may, having regard to the risks arising for the interests, rights and fundamental freedoms of the data subjects, adapt the application of the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 in the law giving effect to the provisions of this Convention, according to the nature and volume of the data, the nature, scope and purpose of the processing and, where appropriate, the size of the controller or processor."

Article 13

The former Articles 9 to 12 of the Convention shall become Articles 11 to 14 of the Convention.

f de disposer d'un recours, conformément à l'article 12, lorsque ses droits prévus par la présente Convention ont été violés ;

g de bénéficier, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, de l'assistance d'une autorité de contrôle au sens de l'article 15 pour l'exercice de ses droits prévus par la présente Convention.

2 Le paragraphe 1.a ne s'applique pas si la décision est autorisée par une loi à laquelle est soumis le responsable du traitement, et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits, des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. »

Article 12

Un nouvel article 10, intitulé et libellé comme suit, est introduit après le nouvel article 9 de la Convention :

« Article 10 – Obligations complémentaires

1 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, doivent prendre toutes les mesures appropriées afin de se conformer aux obligations de la présente Convention et être en mesure de démontrer, sous réserve de la législation nationale adoptée conformément à l'article 11, paragraphe 3, en particulier à l'autorité de contrôle compétente, prévue à l'article 15, que le traitement dont ils sont responsables est en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

2 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, doivent procéder, préalablement au commencement de tout traitement, à l'examen de l'impact potentiel du traitement de données envisagé sur les droits et libertés fondamentales des personnes concernées, et qu'ils doivent concevoir le traitement de données de manière à prévenir ou à minimiser les risques d'atteinte à ces droits et libertés fondamentales.

3 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, prennent des mesures techniques et organisationnelles tenant compte des implications du droit à la protection des données à caractère personnel à tous les stades du traitement des données.

4 Chaque Partie peut, eu égard aux risques encourus pour les intérêts, droits et libertés fondamentales des personnes concernées, adapter l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 dans la loi donnant effet aux dispositions de la présente Convention, en fonction de la nature et du volume des données, de la nature, de la portée et de la finalité du traitement et, le cas échéant, de la taille des responsables du traitement et des sous-traitants. »

Article 13

Les anciens articles 9 à 12 de la Convention deviennent les articles 11 à 14 de la Convention.

Article 14

The text of Article 9 of the Convention (new Article 11) shall be replaced by the following:

“1 No exception to the provisions set out in this chapter shall be allowed except to the provisions of Article 5, paragraph 4, Article 7, paragraph 2, Article 8, paragraph 1, and Article 9, when such an exception is provided for by law, respects the essence of the fundamental rights and freedoms and constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society for:

a the protection of national security, defence, public safety, important economic and financial interests of the State, the impartiality and independence of the judiciary or the prevention, investigation and prosecution of criminal offences and the execution of criminal penalties, and other essential objectives of general public interest;

b the protection of the data subject or the rights and fundamental freedoms of others, notably freedom of expression.

2 Restrictions on the exercise of the provisions specified in Articles 8 and 9 may be provided for by law with respect to data processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes when there is no recognisable risk of infringement of the rights and fundamental freedoms of data subjects.

3 In addition to the exceptions allowed for in paragraph 1 of this article, with reference to processing activities for national security and defence purposes, each Party may provide, by law and only to the extent that it constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to fulfil such an aim, exceptions to Article 4, paragraph 3, Article 14, paragraphs 5 and 6, and Article 15, paragraph 2, *litterae* a, b, c and d.

This is without prejudice to the requirement that processing activities for national security and defence purposes are subject to independent and effective review and supervision under the domestic legislation of the respective Party.”

Article 15

The text of Article 10 of the Convention (new Article 12) shall be replaced by the following:

“Each Party undertakes to establish appropriate judicial and non-judicial sanctions and remedies for violations of the provisions of this Convention.”

Article 16

The title of Chapter III shall be replaced by the following:

“Chapter III – Transborder flows of personal data”.

Article 14

Le libellé de l'article 9 de la Convention (nouvel article 11) est remplacé par ce qui suit :

"1 Aucune exception aux dispositions énoncées au présent chapitre n'est admise, sauf au regard des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 9, dès lors qu'une telle exception est prévue par une loi, qu'elle respecte l'essence des droits et libertés fondamentales, et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique :

a à la protection de la sécurité nationale, à la défense, à la sûreté publique, à des intérêts économiques et financiers importants de l'État, à l'impartialité et à l'indépendance de la justice ou à la prévention, à l'investigation et à la répression des infractions pénales et à l'exécution des sanctions pénales, ainsi qu'à d'autres objectifs essentiels d'intérêt public général ;

b à la protection de la personne concernée ou des droits et libertés fondamentales d'autrui, notamment la liberté d'expression.

2 Des restrictions à l'exercice des dispositions visées aux articles 8 et 9 peuvent être prévues par la loi pour le traitement des données utilisées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, lorsqu'il n'existe pas de risque identifiable d'atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées.

3 Outre les exceptions prévues au paragraphe 1 du présent article, relatives aux activités de traitement à des fins de sécurité nationale et de défense, chaque Partie peut prévoir par une loi et uniquement dans la mesure où cela constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à cette fin, des exceptions à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et à l'article 15, paragraphe 2, alinéas a, b, c et d.

Cela est sans préjudice de l'exigence que les activités de traitement à des fins de sécurité nationale et de défense fassent l'objet d'un contrôle et d'une supervision indépendants effectifs selon la législation nationale de chaque Partie. »

Article 15

Le libellé de l'article 10 de la Convention (nouvel article 12) est remplacé par ce qui suit :

« Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et des recours juridictionnels et non juridictionnels appropriés visant les violations des dispositions de la présente Convention. »

Article 16

Le titre du chapitre III est modifié et se lit désormais comme suit :

« Chapitre III – Flux transfrontières de données à caractère personnel ».

Article 17

1 The title of Article 12 of the Convention (new Article 14) shall be replaced by the following:

"Article 14 – Transborder flows of personal data".

2 The text of Article 12 of the Convention (new Article 14) shall be replaced by the following:

"1 A Party shall not, for the sole purpose of the protection of personal data, prohibit or subject to special authorisation the transfer of such data to a recipient who is subject to the jurisdiction of another Party to the Convention. Such a Party may, however, do so if there is a real and serious risk that the transfer to another Party, or from that other Party to a non-Party, would lead to circumventing the provisions of the Convention. A Party may also do so if bound by harmonised rules of protection shared by States belonging to a regional international organisation.

2 When the recipient is subject to the jurisdiction of a State or international organisation which is not Party to this Convention, the transfer of personal data may only take place where an appropriate level of protection based on the provisions of this Convention is secured.

3 An appropriate level of protection can be secured by:

a the law of that State or international organisation, including the applicable international treaties or agreements; or

b *ad hoc* or approved standardised safeguards provided by legally-binding and enforceable instruments adopted and implemented by the persons involved in the transfer and further processing.

4 Notwithstanding the provisions of the previous paragraphs, each Party may provide that the transfer of personal data may take place if:

a the data subject has given explicit, specific and free consent, after being informed of risks arising in the absence of appropriate safeguards; or

b the specific interests of the data subject require it in the particular case; or

c prevailing legitimate interests, in particular important public interests, are provided for by law and such transfer constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society; or

d it constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society for freedom of expression.

Article 17

1 L'intitulé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 14 – Flux transfrontières de données à caractère personnel ».

2 Le libellé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Une Partie ne peut, aux seules fins de la protection des données à caractère personnel, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale le transfert de ces données à un destinataire relevant de la juridiction d'une autre Partie à la Convention. Cette Partie peut néanmoins agir ainsi lorsqu'il existe un risque réel et sérieux que le transfert à une autre Partie, ou de cette autre Partie à une non-Partie, conduise à contourner les dispositions de la Convention. Une Partie peut également agir ainsi lorsqu'elle est tenue de respecter des règles de protection harmonisées communes à des États appartenant à une organisation internationale régionale.

2 Lorsque le destinataire relève de la juridiction d'un État ou d'une organisation internationale qui n'est pas Partie à la présente Convention, le transfert de données à caractère personnel n'est possible que si un niveau approprié de protection fondé sur les dispositions de la présente Convention est garanti.

3 Un niveau de protection des données approprié peut être garanti par :

a les règles de droit de cet État ou de cette organisation internationale, y compris les traités ou accords internationaux applicables ; ou

b des garanties *ad hoc* ou standardisées agréées, établies par des instruments juridiquement contraignants et opposables, adoptés et mis en œuvre par les personnes impliquées dans le transfert et le traitement ultérieur des données.

4 Nonobstant les modalités prévues aux paragraphes précédents, chaque Partie peut prévoir que le transfert de données à caractère personnel peut avoir lieu :

a si la personne concernée a donné son consentement explicite, spécifique et libre, après avoir été informée des risques induits par l'absence de garanties appropriées ; ou

b si des intérêts spécifiques de la personne concernée le nécessitent dans un cas particulier ; ou

c si des intérêts légitimes prépondérants, notamment des intérêts publics importants, sont prévus par la loi et si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ; ou

d si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour la liberté d'expression.

5 Each Party shall provide that the competent supervisory authority, within the meaning of Article 15 of this Convention, is provided with all relevant information concerning the transfers of data referred to in paragraph 3, *littera* b and, upon request, paragraph 4, *litterae* b and c.

6 Each Party shall also provide that the supervisory authority is entitled to request that the person who transfers data demonstrates the effectiveness of the safeguards or the existence of prevailing legitimate interests and that the supervisory authority may, in order to protect the rights and fundamental freedoms of data subjects, prohibit such transfers, suspend them or subject them to conditions."

3 The text of Article 12 of the Convention (new Article 14) includes the provisions of Article 2 of the Additional Protocol of 2001 regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181) on transborder flows of personal data to a recipient which is not subject to the jurisdiction of a Party to the Convention.

Article 18

A new Chapter IV shall be added after Chapter III of the Convention, as follows:

"Chapter IV – Supervisory authorities".

Article 19

A new Article 15 includes the provisions of Article 1 of the Additional Protocol of 2001 (ETS No.181) and reads as follows:

"Article 15 – Supervisory authorities

1 Each Party shall provide for one or more authorities to be responsible for ensuring compliance with the provisions of this Convention.

2 To this end, such authorities:

a shall have powers of investigation and intervention;

b shall perform the functions relating to transfers of data provided for under Article 14, notably the approval of standardised safeguards;

c shall have powers to issue decisions with respect to violations of the provisions of this Convention and may, in particular, impose administrative sanctions;

d shall have the power to engage in legal proceedings or to bring to the attention of the competent judicial authorities violations of the provisions of this Convention;

e shall promote:

i public awareness of their functions and powers, as well as their activities;

5 Chaque Partie prévoit que l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 15 de la présente Convention obtient toute information pertinente relative aux transferts de données prévus au paragraphe 3, alinéa b, et, sur demande, au paragraphe 4, alinéas b et c.

6 Chaque Partie prévoit également que l'autorité de contrôle peut exiger de la personne qui transfère les données qu'elle démontre l'effectivité des garanties prises ou l'existence d'intérêts légitimes prépondérants et qu'elle peut, pour protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes concernées, interdire ou suspendre les transferts ou soumettre à condition de tels transferts de données. »

3 Le libellé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) intègre les dispositions de l'article 2 du Protocole additionnel de 2001 (STE n° 181) concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, relatif aux flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire n'étant pas soumis à la juridiction d'une Partie à la Convention.

Article 18

Un nouveau chapitre IV est ajouté après le chapitre III de la Convention, dont le titre est :

« Chapitre IV – Autorités de contrôle ».

Article 19

Un nouvel article 15 intègre les dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel de 2001 (STE n° 181) et se lit comme suit :

« Article 15 – Autorités de contrôle

1 Chaque Partie prévoit qu'une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des dispositions de la présente Convention.

2 À cet effet, ces autorités :

a disposent de pouvoirs d'investigation et d'intervention ;

b exercent les fonctions en matière de transferts de données prévues à l'article 14, notamment l'agrément de garanties standardisées ;

c disposent du pouvoir de rendre des décisions relatives aux violations des dispositions de la présente Convention et peuvent, notamment, infliger des sanctions administratives ;

d disposent du pouvoir d'ester en justice ou de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente des violations des dispositions de la présente Convention ;

e sont chargées :

i de sensibiliser le public à leurs fonctions et à leurs pouvoirs, ainsi qu'à leurs activités ;

ii public awareness of the rights of data subjects and the exercise of such rights;

iii awareness of controllers and processors of their responsibilities under this Convention;

specific attention shall be given to the data protection rights of children and other vulnerable individuals.

3 The competent supervisory authorities shall be consulted on proposals for any legislative or administrative measures which provide for the processing of personal data.

4 Each competent supervisory authority shall deal with requests and complaints lodged by data subjects concerning their data protection rights and shall keep data subjects informed of progress.

5 The supervisory authorities shall act with complete independence and impartiality in performing their duties and exercising their powers and in doing so shall neither seek nor accept instructions.

6 Each Party shall ensure that the supervisory authorities are provided with the resources necessary for the effective performance of their functions and exercise of their powers.

7 Each supervisory authority shall prepare and publish a periodical report outlining its activities.

8 Members and staff of the supervisory authorities shall be bound by obligations of confidentiality with regard to confidential information to which they have access, or have had access to, in the performance of their duties and exercise of their powers.

9 Decisions of the supervisory authorities may be subject to appeal through the courts.

10 The supervisory authorities shall not be competent with respect to processing carried out by bodies when acting in their judicial capacity."

Article 20

1 Chapters IV to VII of the Convention shall be renumbered to Chapters V to VIII of the Convention.

2 The title of Chapter V shall be replaced by "Chapter V – Co-operation and mutual assistance".

3 A new Article 17 shall be added, and former Articles 13 to 27 of the Convention shall become Articles 16 to 31 of the Convention.

ii de sensibiliser le public aux droits des personnes concernées et à l'exercice de ces droits ;

iii de sensibiliser les responsables du traitement et les sous-traitants aux responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention ;

une attention particulière sera portée au droit à la protection des données des enfants et des autres personnes vulnérables.

3 Les autorités de contrôle compétentes sont consultées sur toute proposition législative ou administrative impliquant des traitements de données à caractère personnel.

4 Chaque autorité de contrôle compétente traite les demandes et les plaintes dont elle est saisie par les personnes concernées au regard de leurs droits à la protection des données et tient ces personnes informées des résultats.

5 Les autorités de contrôle agissent avec indépendance et impartialité dans l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs et, ce faisant, elles ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions.

6 Chaque Partie s'assure que les autorités de contrôle disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement effectif de leurs fonctions et à l'exercice de leurs pouvoirs.

7 Chaque autorité de contrôle prépare et publie un rapport d'activités périodique.

8 Les membres et agents des autorités de contrôle sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont, ou ont eu, accès dans l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs.

9 Les décisions des autorités de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

10 Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes s'agissant des traitements effectués par des organes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. »

Article 20

1 Les chapitres IV à VII de la Convention sont renumérotés et deviennent les chapitres V à VIII de la Convention.

2 Le titre du chapitre V est modifié et se lit désormais comme suit : « Chapitre V – Coopération et entraide ».

3 Un nouvel article 17 est introduit et les anciens articles 13 à 27 de la Convention deviennent les articles 16 à 31 de la Convention.

Article 21

1 The title of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

"Article 16 – Designation of supervisory authorities".

2 Paragraph 1 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

"1 The Parties agree to co-operate and render each other mutual assistance in order to implement this Convention."

3 Paragraph 2 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

"2 For that purpose:

a each Party shall designate one or more supervisory authorities within the meaning of Article 15 of this Convention, the name and address of each of which it shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe;

b each Party which has designated more than one supervisory authority shall specify the competence of each authority in its communication referred to in the previous *littera*."

4 Paragraph 3 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be deleted.

Article 22

A new Article 17 shall be added after the new Article 16 of the Convention as follows:

"Article 17 – Forms of co-operation

1 The supervisory authorities shall co-operate with one another to the extent necessary for the performance of their duties and exercise of their powers, in particular by:

a providing mutual assistance by exchanging relevant and useful information and co-operating with each other under the condition that, as regards the protection of personal data, all the rules and safeguards of this Convention are complied with;

b co-ordinating their investigations or interventions, or conducting joint actions;

c providing information and documentation on their law and administrative practice relating to data protection.

2 The information referred to in paragraph 1 shall not include personal data undergoing processing unless such data are essential for co-operation, or where the data subject concerned has given explicit, specific, free and informed consent to its provision.

Article 21

1 L'intitulé de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 16 – Désignation des autorités de contrôle ».

2 Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Les Parties s'engagent à coopérer et à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention. »

3 Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est remplacé par ce qui suit :

« 2 À cette fin :

a chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités de contrôle, au sens de l'article 15 de la présente Convention, dont elle communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ;

b chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités de contrôle indique, dans la communication visée à l'alinéa précédent, la compétence de chacune. »

4 Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est supprimé.

Article 22

Un nouvel article 17 intitulé et libellé comme suit est introduit après le nouvel article 16 de la Convention :

« Article 17 – Formes de coopération

1 Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs, notamment :

a en s'accordant mutuellement une assistance par l'échange d'informations pertinentes et utiles et en coopérant entre elles, à condition qu'en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel toutes les règles et garanties de la présente Convention soient respectées ;

b en coordonnant leurs investigations ou interventions, ou en menant des actions conjointes ;

c en fournissant des informations et des documents sur leur droit et sur leur pratique administrative en matière de protection des données.

2 Les informations visées au paragraphe 1 n'incluent pas les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, à moins que ces données soient essentielles à la coopération ou que la personne concernée ait donné son consentement explicite, spécifique, libre et éclairé pour ce faire.

3 In order to organise their co-operation and to perform the duties set out in the preceding paragraphs, the supervisory authorities of the Parties shall form a network."

Article 23

1 The title of Article 14 of the Convention (new Article 18) shall be replaced by the following:

"Article 18 – Assistance to data subjects".

2 The text of Article 14 of the Convention (new Article 18) shall be replaced by the following:

"1 Each Party shall assist any data subject, whatever his or her nationality or residence, to exercise his or her rights under Article 9 of this Convention.

2 Where a data subject resides on the territory of another Party, he or she shall be given the option of submitting the request through the intermediary of the supervisory authority designated by that Party.

3 The request for assistance shall contain all the necessary particulars, relating *inter alia* to:

a the name, address and any other relevant particulars identifying the data subject making the request;

b the processing to which the request pertains, or its controller;

c the purpose of the request."

Article 24

1 The title of Article 15 of the Convention (new Article 19) shall be replaced by the following:

"Article 19 – Safeguards".

2 The text of Article 15 of the Convention (new Article 19) shall be replaced by the following:

"1 A supervisory authority which has received information from another supervisory authority, either accompanying a request or in reply to its own request, shall not use that information for purposes other than those specified in the request.

2 In no case may a supervisory authority be allowed to make a request on behalf of a data subject of its own accord and without the express approval of the data subject concerned."

3 Afin d'organiser leur coopération et d'accomplir les fonctions prévues aux paragraphes précédents, les autorités de contrôle des Parties se constituent en réseau. »

Article 23

1 L'intitulé de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est modifié et se lit comme suit :

« Article 18 – Assistance aux personnes concernées ».

2 Le libellé de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prête assistance à toute personne concernée, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, pour l'exercice de ses droits prévus par l'article 9 de la présente Convention.

2 Lorsque la personne concernée réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter la demande par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle désignée par cette Partie.

3 La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment :

a le nom, l'adresse et tout autre élément pertinent d'identification de la personne concernée à l'origine de la demande ;

b le traitement auquel la demande se réfère ou le responsable du traitement correspondant ;

c l'objet de la demande. »

Article 24

1 L'intitulé de l'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est modifié et se lit comme suit :

« Article 19 – Garanties ».

2 Le libellé de l'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Une autorité de contrôle qui a reçu des informations d'une autre autorité de contrôle, soit à l'appui d'une demande, soit en réponse à une demande qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande.

2 En aucun cas une autorité de contrôle ne sera autorisée à faire une demande au nom d'une personne concernée, de sa propre initiative et sans l'approbation expresse de cette personne. »

Article 25

1 The title of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

"Article 20 – Refusal of requests".

2 The recital of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

"A supervisory authority to which a request is addressed under Article 17 of this Convention may not refuse to comply with it unless:"

3 *Littera* a of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

"a the request is not compatible with its powers."

4 *Littera* c of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

"c compliance with the request would be incompatible with the sovereignty, national security or public order of the Party by which it was designated, or with the rights and fundamental freedoms of individuals under the jurisdiction of that Party."

Article 26

1 The title of Article 17 of the Convention (new Article 21) shall be replaced by the following:

"Article 21 – Costs and procedures".

2 Paragraph 1 of Article 17 of the Convention (new Article 21) shall be replaced by the following:

"1 Co-operation and mutual assistance which the Parties render each other under Article 17 and assistance they render to data subjects under Articles 9 and 18 shall not give rise to the payment of any costs or fees other than those incurred for experts and interpreters. The latter costs or fees shall be borne by the Party making the request."

3 The terms "his or her" shall replace "his" in paragraph 2 of Article 17 of the Convention (new Article 21).

Article 27

The title of Chapter V of the Convention (new Chapter VI) shall be replaced by the following:

"Chapter VI – Convention Committee".

Article 25

1 L'intitulé de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est modifié et se lit comme suit :

« Article 20 – Refus des demandes ».

2 La phrase introductive de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacée par ce qui suit :

«Une autorité de contrôle, saisie d'une demande aux termes de l'article 17 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si : »

3 L'alinéa a de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacé par ce qui suit :

« a la demande est incompatible avec ses compétences ; »

4 L'alinéa c de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacé par ce qui suit :

« c l'exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité nationale ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie. »

Article 26

1 L'intitulé de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21) est modifié et se lit comme suit :

« Article 21 – Frais et procédures ».

2 Le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21) est remplacé par ce qui suit :

« 1 La coopération et l'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 17, ainsi que l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées aux termes des articles 9 et 18 ne donneront pas lieu au paiement de frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la charge de la Partie qui a fait la demande. »

3 Dans la version anglaise, les termes « *his or her* » remplacent « *his* » dans le paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21).

Article 27

Le titre du chapitre V de la Convention (nouveau chapitre VI) est modifié et se lit comme suit :

« Chapitre VI – Comité conventionnel ».

Article 28

1 The terms “Consultative Committee” in paragraph 1 of Article 18 of the Convention (new Article 22) shall be replaced by “Convention Committee”.

2 Paragraph 3 of Article 18 of the Convention (new Article 22) shall be replaced by the following:

“3 The Convention Committee may, by a decision taken by a majority of two-thirds of the representatives of the Parties, invite an observer to be represented at its meetings.”

3 A new paragraph 4 shall be added after paragraph 3 of Article 18 of the Convention (new Article 22):

“4 Any Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the funding of the activities of the Convention Committee according to the modalities established by the Committee of Ministers in agreement with that Party.”

Article 29

1 The terms “Consultative Committee” in the recital of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced by “Convention Committee”.

2 The term “proposals” in *littera* a of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced with the term “recommendations”.

3 References to “Article 21” in *littera* b and “Article 21 paragraph 3” in *littera* c of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced respectively by references to “Article 25” and “Article 25, paragraph 3”.

4 *Littera* d of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced by the following:

“d may express an opinion on any question concerning the interpretation or application of this Convention;”.

5 The following additional *litterae* shall be added following *littera* d of Article 19 of the Convention (new Article 23):

“e shall prepare, before any new accession to the Convention, an opinion for the Committee of Ministers relating to the level of personal data protection of the candidate for accession and, where necessary, recommend measures to take to reach compliance with the provisions of this Convention;

f may, at the request of a State or an international organisation, evaluate whether the level of personal data protection the former provides is in compliance with the provisions of this Convention and, where necessary, recommend measures to be taken in order to reach such compliance;

g may develop or approve models of standardised safeguards referred to in Article 14;

Article 28

1 Au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22), les mots « comité consultatif » sont remplacés par les mots « comité conventionnel ».

2 Le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22) est remplacé par ce qui suit :

« 3 Le comité conventionnel peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des représentants des Parties, inviter un observateur à se faire représenter à ses réunions. »

3 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté après le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22) :

« 4 Toute Partie qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe contribuera au financement des activités du comité conventionnel selon des modalités établies par le Comité des Ministres en accord avec cette Partie. »

Article 29

1 Les mots « comité consultatif » en introduction de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) sont remplacés par les mots « comité conventionnel ».

2 À l'alinéa a de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), le terme « propositions » est remplacé par le terme « recommandations ».

3 Les références à « l'article 21 », à l'alinéa b, et à « l'article 21, paragraphe 3 », à l'alinéa c de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), sont remplacées respectivement par les références suivantes : « l'article 25 » et « l'article 25, paragraphe 3 ».

4 L'alinéa d de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) est remplacé par ce qui suit :

« d peut exprimer un avis sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ; »

5 Les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa d de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) :

« e formule, préalablement à toute nouvelle adhésion à la Convention, un avis destiné au Comité des Ministres sur le niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le candidat à l'adhésion et recommande, le cas échéant, des mesures à prendre en vue d'atteindre la conformité avec les dispositions de la présente Convention ;

f peut, à la demande d'un État ou d'une organisation internationale, évaluer si leur niveau de protection des données à caractère personnel est conforme aux dispositions de la présente Convention et recommande, le cas échéant, des mesures à prendre en vue d'atteindre une telle conformité ;

g peut élaborer ou approuver des modèles de garanties standardisées au sens de l'article 14 ;

h shall review the implementation of this Convention by the Parties and recommend measures to be taken in the case where a Party is not in compliance with this Convention;

i shall facilitate, where necessary, the friendly settlement of all difficulties related to the application of this Convention."

Article 30

The text of Article 20 of the Convention (new Article 24) shall be replaced by the following:

"1 The Convention Committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within twelve months of the entry into force of this Convention. It shall subsequently meet at least once a year, and in any case when one-third of the representatives of the Parties request its convocation.

2 After each of its meetings, the Convention Committee shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on its work and on the functioning of this Convention.

3 The voting arrangements in the Convention Committee are laid down in the elements for the rules of procedure appended to Protocol CETS No. 223.

4 The Convention Committee shall draw up the other elements of its rules of procedure and establish, in particular, the procedures for evaluation and review referred to in Article 4, paragraph 3, and Article 23, *litterae* e, f and h on the basis of objective criteria."

Article 31

1 Paragraphs 1 to 4 of Article 21 of the Convention (new Article 25) shall be replaced by the following:

"1 Amendments to this Convention may be proposed by a Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe or the Convention Committee.

2 Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties to this Convention, to the other member States of the Council of Europe, to the European Union and to every non-member State or international organisation which has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 27.

3 Moreover, any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Convention Committee, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

4 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Convention Committee, and may approve the amendment."

h examine la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties et recommande des mesures à prendre en cas de non-respect de la présente Convention par une Partie ;

i facilite au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application de la présente Convention. »

Article 30

Le texte de l'article 20 de la Convention (nouvel article 24) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Le comité conventionnel est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des représentants des Parties demande sa convocation.

2 À l'issue de chacune de ses réunions, le comité conventionnel soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la présente Convention.

3 Les modalités de vote au sein du comité conventionnel sont fixées dans les éléments pour le règlement intérieur annexés au Protocole STCE n° 223.

4 Le comité conventionnel établit les autres éléments de son règlement intérieur et fixe en particulier les procédures d'évaluation et d'examen prévues à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 23, alinéas e, f et h, sur la base de critères objectifs. »

Article 31

1 Les paragraphes 1 à 4 de l'article 21 de la Convention (nouvel article 25) sont remplacés par ce qui suit :

« 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comité conventionnel.

2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties à la présente Convention, aux autres États membres du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à chaque État non membre ou organisation internationale qui a été invité(e) à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 27.

3 En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité conventionnel, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

4 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le comité conventionnel, et peut approuver l'amendement. »

2 An additional paragraph 7 shall be added after paragraph 6 of Article 21 of the Convention (new Article 25) as follows:

"7 Moreover, the Committee of Ministers may, after consulting the Convention Committee, unanimously decide that a particular amendment shall enter into force at the expiration of a period of three years from the date on which it has been opened to acceptance, unless a Party notifies the Secretary General of the Council of Europe of an objection to its entry into force. If such an objection is notified, the amendment shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Party to this Convention which has notified the objection has deposited its instrument of acceptance with the Secretary General of the Council of Europe."

Article 32

1 Paragraph 1 of Article 22 of the Convention (new Article 26) shall be replaced by the following:

"1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by the European Union. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe."

2 The terms "member State" in paragraph 3 of Article 22 of the Convention (new Article 26) shall be replaced by "Party".

Article 33

The title and the text of Article 23 of the Convention (new Article 27) shall be replaced as follows:

"Article 27 – Accession by non-member States or international organisations

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting the Parties to this Convention and obtaining their unanimous agreement, and in light of the opinion prepared by the Convention Committee in accordance with Article 23.e, invite any State not a member of the Council of Europe or an international organisation to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any State or international organisation acceding to this Convention according to paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe."

2 Le paragraphe 7 suivant est inséré après le paragraphe 6 de l'article 21 de la Convention (nouvel article 25) :

« 7 Par ailleurs, le Comité des Ministres peut, après consultation du comité conventionnel, décider à l'unanimité qu'un amendement en particulier entrera en vigueur à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la présente Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

Article 32

1 Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention (nouvel article 26) est remplacé par ce qui suit :

« 1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

2 Le terme « État membre », au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention (nouvel article 26), est remplacé par « Partie ».

Article 33

L'intitulé et le libellé de l'article 23 de la Convention (nouvel article 27) sont remplacés par ce qui suit :

« Article 27 – Adhésion d'États non membres ou d'organisations internationales

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, et à la lumière de l'avis formulé par le comité conventionnel, conformément à l'article 23.e, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe ou une organisation internationale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout État ou organisation internationale adhérant à la présente Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

Article 34

Paragraphs 1 and 2 of Article 24 of the Convention (new Article 28) shall be replaced by the following:

"1 Any State, the European Union or other international organisation may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any State, the European Union or other international organisation may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General."

Article 35

1 The term "State" in the recital of Article 27 of the Convention (new Article 31) shall be replaced by "Party".

2 References to "Articles 22, 23 and 24" in *littera* c shall be replaced by references to "Articles 26, 27 and 28".

Article 36 – Signature, ratification and accession

1 This Protocol shall be open for signature by Contracting States to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2 After the opening for signature of this Protocol and before its entry into force, any other State shall express its consent to be bound by this Protocol by accession. It may not become a Party to the Convention without acceding simultaneously to this Protocol.

Article 37 – Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 36.

2 In the event this Protocol has not entered into force in accordance with paragraph 1, following the expiry of a period of five years after the date on which it has been opened for signature, the Protocol shall enter into force in respect of those States which have expressed their consent to be bound by it in accordance with paragraph 1, provided that the Protocol has at least thirty-eight Parties. As between the Parties to the Protocol, all provisions of the amended Convention shall have effect immediately upon entry into force.

Article 34

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention (nouvel article 28) sont remplacés par ce qui suit :

« 1 Tout État, l'Union européenne ou une autre organisation internationale peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout État, l'Union européenne ou une autre organisation internationale peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. »

Article 35

1 Dans la phrase introductive de l'article 27 de la Convention (nouvel article 31), le mot « État» est remplacé par le mot « Partie ».

2 Les références faites à l'alinéa c aux « articles 22, 23 et 24 » sont remplacées par des références aux « articles 26, 27 et 28 ».

Article 36 – Signature, ratification et adhésion

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États Contractants à la Convention. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 Après l'ouverture à la signature du présent Protocole et avant son entrée en vigueur, tout autre État exprime son consentement à être lié par le présent Protocole par adhésion. Il ne peut devenir Partie à la Convention sans adhérer simultanément au présent Protocole.

Article 37 – Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.

2 Dans l'hypothèse où le présent Protocole ne serait pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1, à l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle il a été ouvert à la signature, le Protocole entrera en vigueur, à l'égard des États ayant exprimé leur consentement à être liés par celui-ci, conformément au paragraphe 1, pourvu que le Protocole compte au moins trente-huit Parties. En ce qui concerne les Parties au Protocole, toutes les dispositions de la Convention amendée prennent effet immédiatement après son entrée en vigueur.

3 Pending the entry into force of this Protocol and without prejudice to the provisions regarding the entry into force and the accession by non-member States or international organisations, a Party to the Convention may, at the time of signature of this Protocol or at any later moment, declare that it will apply the provisions of this Protocol on a provisional basis. In such cases, the provisions of this Protocol shall apply only with respect to the other Parties to the Convention which have made a declaration to the same effect. Such a declaration shall take effect on the first day of the third month following the date of its receipt by the Secretary General of the Council of Europe.

4 From the date of entry into force of this Protocol, the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181) shall be repealed.

5 From the date of the entry into force of this Protocol, the amendments to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, approved by the Committee of Ministers, in Strasbourg, on 15 June 1999, have lost their purpose.

Article 38 – Declarations related to the Convention

From the date of entry into force of this Protocol, with respect to a Party having entered one or more declarations in pursuance of Article 3 of the Convention, such declaration(s) will lapse.

Article 39 – Reservations

No reservation may be made to the provisions of this Protocol.

Article 40 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any other Party to the Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 37;

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 10th day of October 2018, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to other Parties to the Convention and any State invited to accede to the Convention.

3 En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, et sans préjudice des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'adhésion d'États non membres ou d'organisations internationales, une Partie à la Convention peut, au moment de la signature du présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les dispositions du présent Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Dans ce cas, les dispositions du présent Protocole ne s'appliqueront qu'aux Parties à la Convention ayant fait une déclaration similaire à cet effet. Cette déclaration prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

4 Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) sera abrogé.

5 Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999, deviendront sans objet.

Article 38 – Déclarations relatives à la Convention

Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, pour les Parties ayant fait une ou plusieurs déclarations en vertu de l'article 3 de la Convention, cette ou ces déclarations deviendront caduques.

Article 39 – Réserves

Aucune réserve ne peut être faite aux dispositions du présent Protocole.

Article 40 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et à toute autre Partie à la Convention :

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 37 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2018, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à tout État invité à adhérer à cette dernière.

Appendix to the Protocol: Elements for the rules of procedure of the Convention Committee

1 Each Party has a right to vote and shall have one vote.

2 A two-thirds majority of representatives of the Parties shall constitute a quorum for the meetings of the Convention Committee. In case the amending Protocol to the Convention enters into force in accordance with its Article 37 (2) before its entry into force in respect of all Contracting States to the Convention, the quorum for the meetings of the Convention Committee shall be no less than 34 Parties to the Protocol.

3 The decisions under Article 23 shall be taken by a four-fifths majority. The decisions pursuant to Article 23, *littera* h, shall be taken by a four-fifths majority, including a majority of the votes of States Parties not members of a regional integration organisation that is a Party to the Convention.

4 Where the Convention Committee takes decisions pursuant to Article 23, *littera* h, the Party concerned by the review shall not vote. Whenever such a decision concerns a matter falling within the competence of a regional integration organisation, neither the organisation nor its member States shall vote.

5 Decisions concerning procedural issues shall be taken by a simple majority.

6 Regional integration organisations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the Convention Committee, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the Convention. Such an organisation shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right.

7 In case of vote, all Parties must be informed of the subject and time for the vote, as well as whether the vote will be exercised by the Parties individually or by a regional integration organisation on behalf of its member States.

8 The Convention Committee may further amend its rules of procedure by a two-thirds majority, except for the voting arrangements which may only be amended by unanimous vote of the Parties and to which Article 25 of the Convention applies.

Annexe au Protocole : Éléments pour le règlement intérieur du comité conventionnel

1 Chaque Partie a le droit de vote et dispose d'une voix.

2 La majorité des deux tiers des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité conventionnel. Dans le cas où le Protocole d'amendement à la Convention entrerait en vigueur conformément à l'article 37(2) avant son entrée en vigueur à l'égard de tous les Etats Contractants à la Convention, le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité conventionnel sera d'au moins 34 Parties au Protocole.

3 Les décisions au titre de l'article 23 sont prises à la majorité des quatre cinquièmes. Les décisions au titre de l'article 23, alinéa h, sont prises à la majorité des quatre cinquièmes, y compris la majorité des voix des États Parties non membres d'une organisation d'intégration régionale qui est Partie à la Convention.

4 Lorsque le comité conventionnel prend des décisions en vertu de l'article 23, alinéa h, la Partie concernée par l'examen ne vote pas. Dès lors qu'une telle décision concerne une question relevant de la compétence d'une organisation d'intégration régionale, ni l'organisation ni ses États membres ne votent.

5 Les décisions concernant les questions procédurales sont prises à la majorité simple.

6 Les organisations d'intégration régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, peuvent exercer leur droit de vote au sein du comité conventionnel avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Une telle organisation n'exerce pas son droit de vote si l'un de ses États membres exerce son droit.

7 En cas de vote, toutes les Parties doivent être informées de l'objet et du moment du vote, ainsi que du fait que le vote sera exercé par les Parties individuellement ou par une organisation d'intégration régionale au nom de ses États membres.

8 Le comité conventionnel peut ultérieurement amender le règlement intérieur à la majorité des deux tiers des Parties, à l'exception des modalités de vote qui ne peuvent être amendées qu'à l'unanimité et auxquelles l'article 25 de la Convention s'applique.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Altre Parti della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n° 108), aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (di seguito denominata "la Convenzione"),

Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati e la privacy nel terzo millennio adottata dalla 30a Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia, 24-26 novembre 2010);

Vista la Risoluzione 1843 (2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione della vita privata e dei dati personali su Internet e i media online e la Risoluzione 1986 (2014) sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel ciberspazio;

Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che modifica la Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n. 108) e la sua motivazione, adottata dal Comitato permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017;

Considerando che sono emerse nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando è stata adottata la Convenzione;

Considerando la necessità di garantire che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, più in generale, nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Il primo considerando del Preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,"

2 Il terzo considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Considerando che è necessario garantire la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati; "

3. Il quarto considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione al suo ruolo nella società e che deve essere riconciliato con altri diritti umani e libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione;"

4 Il seguente considerando è aggiunto dopo il quarto considerando del preambolo della Convenzione:

"Considerando che la presente Convenzione consente di prendere in considerazione, nell'attuazione delle norme ivi stabilite, il principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;"

5 Il quinto considerando del preambolo della Convenzione è soppresso.

Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano come segue:

"Riconoscendo che è necessario promuovere a livello globale i valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, contribuendo così al libero flusso di informazioni tra le persone";

"Riconoscendo l'interesse di un rafforzamento della cooperazione internazionale tra le parti della Convenzione,"

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente

"Lo scopo di questa Convenzione è proteggere ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy ".

Articolo 3

1 La lettera b dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"b “trattamento dei dati " significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali, quali raccolta, conservazione, alterazione, reperimento, divulgazione, messa a disposizione, cancellazione o distruzione, oppure esecuzione di logiche e / o operazioni aritmetiche su tali dati; "

2 La lettera c dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"c dove non viene utilizzato il trattamento automatizzato," elaborazione dei dati " significa un'operazione o una serie di operazioni eseguite su dati personali all'interno di un insieme strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in base a criteri specifici;"

3 La lettera d dell’articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"d “titolare del trattamento": una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un servizio, un’agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati; "

4 Dopo la lettera d dell'articolo 2 della Convenzione sono aggiunte le seguenti nuove lettere:

"e destinatario ": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati o resi disponibili;

f “responsabile": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento."

Articolo 4

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna delle Parti si impegna ad applicare la presente Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"2 La presente Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività puramente personali o domestiche."

3 I paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 3 della Convenzione sono soppressi.

Articolo 5

Il Titolo del Capo II della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Capitolo II - Principi di base per la protezione dei dati personali".

Articolo 6

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e garantirne l'effettiva applicazione."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"2 Queste misure saranno prese da ciascuna delle Parti ed entreranno in vigore al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione."

3 Un nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione:

"3 Ciascuna parte si impegna a:

a consentire al Comitato della Convenzione di cui al Capo VI di valutare l'efficacia delle misure che ha adottato nella sua legislazione per attuare le disposizioni della presente Convenzione; e

b contribuire attivamente a questo processo di valutazione ".

Articolo 7

1 Il Titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 - Legittimità dell'elaborazione dei dati e qualità dei dati".

2 Il testo dell'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le libertà in gioco.

2 Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge.

3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito.

4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a elaborati correttamente ed in modo trasparente;

b raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi; l'ulteriore elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a

fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è, fatti salvi gli opportuni controlli, compatibile con tali finalità;

c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d accurati e, se necessario, aggiornati;

e conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".

Articolo 8

Il testo dell'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 L'elaborazione di:

- dati genetici;

- dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza;

- dati biometrici che identificano in modo univoco una persona;

- dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale,

sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione.

2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione. "

Articolo 9

Il testo dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione.

2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate. "

Articolo 10

Un nuovo articolo 8 è aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione come segue:

"Articolo 8 - Trasparenza del trattamento

1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento informi gli interessati di:

a la sua identità e residenza o stabilimento abituale;

b la base giuridica e le finalità del trattamento previsto;

c le categorie di dati personali trattati;

d i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; e

e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9,

così come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali.

2 Il paragrafo 1 non si applica se l'interessato ha già le informazioni pertinenti.

3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento è espressamente previsto dalla legge o ciò si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati. "

Articolo 11

1 L'articolo 8 della Convenzione è rinumerato articolo 9 e il Titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 - Diritti dell'interessato".

2 Il testo dell'articolo 8 della Convenzione (nuovo articolo 9) è sostituito dal seguente:

"1 Ogni individuo ha diritto a:

a non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione;

b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sul periodo di conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire al fine di garantire la trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

c ottenere, su richiesta, conoscenza del ragionamento alla base dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli vengono applicati;

d opporsi in qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali;

e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi sono, o sono stati, trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione;

f avere un rimedio ai sensi dell'articolo 12 nei casi in cui i suoi diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione;

g beneficiare, a prescindere dalla sua nazionalità o residenza, dall'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi della presente Convenzione.

2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione è autorizzata da una legge cui è soggetto il titolare del trattamento e che stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato."

Articolo 12

Un nuovo articolo 10 è aggiunto dopo il nuovo articolo 9 della Convenzione come segue:

"Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi

1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento adottino tutte le misure appropriate per conformarsi agli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, in particolare

all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 15, che il trattamento dei dati sotto il loro controllo è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile impatto dell'elaborazione dei dati prevista sui diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate prima dell'inizio di tale trattamento e definiscano il trattamento dei dati in modo da prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e libertà fondamentali.

3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, attuino misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni del diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati.

4 Ciascuna Parte può, tenendo conto dei rischi derivanti agli interessi, ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della legge che dà attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati, alla natura, alla portata e alle finalità del trattamento e, se del caso, alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.

Articolo 13

Gli articoli da 9 a 12 della Convenzione diventeranno gli articoli da 11 a 14 della Convenzione.

Articolo 14

Il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo 11) è sostituito dal seguente:

"1 Sono consentite eccezioni alle disposizioni del presente Capitolo fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9, quando tale eccezione è prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per:

a la protezione della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale;

b la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.

2 Le restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge in relazione al trattamento dei dati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando non vi è alcun rischio riconoscibile di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riferimento alle attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa, ciascuna parte può prevedere, per legge e solo nei casi in cui costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per raggiungere tale scopo, eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d).

Ciò lascia impregiudicato il requisito che le attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano soggette a revisione e vigilanza indipendenti ed efficaci ai sensi della legislazione nazionale della rispettiva parte."

Articolo 15

Il testo dell'articolo 10 della convenzione (nuovo articolo 12) è sostituito dal seguente:

"Ciascuna delle Parti si impegna a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

Il Titolo del Capo III è sostituito dal seguente:

"Capo III - Flussi transfrontalieri di dati personali".

Articolo 17

1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali".

2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) è sostituito dal seguente:

"1 Una Parte non può, al solo scopo di proteggere i dati personali, vietare o subordinare a speciale autorizzazione il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte della Convenzione. Tuttavia, una parte può farlo se sussiste un rischio reale e grave che il trasferimento ad un'altra Parte o da questa altra Parte a una non-Parte, porti a eludere le disposizioni della Convenzione. Una Parte può farlo anche se vincolata da norme di protezione armonizzate, condivise da Stati appartenenti a un'organizzazione internazionale regionale.

2 Quando il destinatario è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della presente Convenzione, il trasferimento di dati personali può avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione.

3 Un livello adeguato di protezione può essere garantito da:

a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o

b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da strumenti giuridicamente vincolanti ed esecutivi adottati e attuati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento.

4 Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi, ciascuna Parte può prevedere che il trasferimento di dati personali possa aver luogo se:

a l'interessato ha fornito un consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate garanzie; o

b l'interesse specifico dell'interessato lo richiede nel caso specifico; o

c i prevalenti interessi legittimi, in particolare gli interessi pubblici importanti, sono previsti dalla legge e tale trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica; o

d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la libertà di espressione.

5 Ciascuna Parte dispone che l'autorità di controllo competente, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia dotata di tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di cui al paragrafo 3, lettera b e, su richiesta, del paragrafo 4, lettere b e c.

6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorità di controllo abbia il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri l'efficacia delle garanzie o l'esistenza di interessi legittimi prevalenti e che l'autorità di controllo possa, al fine di proteggere i

diritti e le libertà fondamentali degli interessati, vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ".

3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) comprende le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001 in materia di autorità di controllo e flussi di dati transfrontalieri (STE n. 181) sui flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che è non soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione.

Articolo 18

Un nuovo Capo IV è aggiunto dopo il Capo III della Convenzione, come segue:

"Capo IV - Autorità di controllo".

Articolo 19

Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue:

"Articolo 15 - Autorità di controllo"

1 Ciascuna Parte provvede affinché una o più autorità siano responsabili di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

2 A tal fine, tali autorità:

a hanno poteri di investigazione e di intervento;

b svolgono le funzioni relative al trasferimento di dati di cui all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza standardizzate;

c hanno il potere di emettere decisioni in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e può, in particolare, imporre sanzioni amministrative;

d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o di portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione;

e promuovono:

i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri, nonché delle loro attività;

ii la consapevolezza pubblica dei diritti degli interessati e l'esercizio di tali diritti;

iii consapevolezza dei titolari del trattamento e dei loro responsabili ai sensi della presente Convenzione;

un'attenzione specifica è riservata ai diritti di protezione dei dati dei bambini e di altre persone vulnerabili.

3 Le competenti autorità di controllo sono consultate su proposte di misure legislative o amministrative che prevedono il trattamento di dati personali.

4 Ciascuna autorità di controllo competente cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati in merito ai loro diritti di protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi.

5 Le autorità di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze e in tal senso non sollecitano né accettano istruzioni.

6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorità di controllo siano fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni e l'esercizio dei loro poteri.

7 Ciascuna autorità di controllo prepara e pubblica una relazione periodica che illustra le sue attività.

8 I membri e il personale delle autorità di controllo sono vincolati dagli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni riservate a cui hanno accesso o hanno avuto accesso, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze.

9 Le decisioni delle autorità di controllo possono essere oggetto di ricorso per via giudiziaria.

10 Le autorità di controllo non sono competenti per quanto riguarda il trattamento effettuato da organismi quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 20

1 I Capi da IV a VII della Convenzione sono rinumerati nei Capi da V a VIII della Convenzione.

2 Il Titolo del Capo V è sostituito da "Capo V - Cooperazione e assistenza reciproca".

3 È aggiunto un nuovo articolo 17 e gli articoli da 13 a 27 della Convenzione diventano gli articoli da 16 a 31 della Convenzione.

Articolo 21

1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 - Designazione delle autorità di controllo".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"1 Le Parti convengono di cooperare e di rendersi reciprocamente assistenza al fine di attuare la presente Convenzione."

3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"2 A tal fine:

a ciascuna Parte designa una o più autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di ciascuna delle quali deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

b ciascuna delle Parti che ha designato più di una autorità di controllo specifica la competenza di ciascuna autorità nella sua comunicazione di cui alla precedente lettera."

4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è soppresso.

Articolo 22

Un nuovo articolo 17 è aggiunto dopo il nuovo articolo 16 della Convenzione come segue:

"Articolo 17 - Forme di cooperazione"

1 Le autorità di controllo cooperano tra loro nella misura necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio delle loro competenze, in particolare per:

a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme e le garanzie della presente convenzione;

b coordinando le loro indagini o interventi, o conducendo azioni congiunte;

c fornire informazioni e documentazione sulla loro legislazione e prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati.

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i dati personali oggetto di trattamento, a meno che tali dati non siano essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia fornito un consenso esplicito, specifico, libero e informato alla loro fornitura.

3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i compiti di cui ai paragrafi precedenti, le autorità di controllo delle parti formano una rete.

Articolo 23

1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 - Assistenza agli interessati".

2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna Parte assisterà qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilità di presentare la richiesta tramite l'autorità di controllo designata da tale Parte.

3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro:

a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta;

b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento ;

c lo scopo della richiesta."

Articolo 24

1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 - Misure di salvaguardia".

2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) è sostituito dal seguente:

"1 Un'autorità di controllo che ha ricevuto informazioni da un'altra autorità di controllo, che accompagna una richiesta o in risposta alla propria richiesta, non utilizza tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

2 In nessun caso l'autorità di controllo può essere autorizzata a presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo e senza l'espressa approvazione dell'interessato."

Articolo 25

1 Il Titolo dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dal seguente:

"Articolo 20 - Rifiuto delle richieste".

2 Il considerando dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dal seguente:

"Un'autorità di controllo cui è rivolta una richiesta ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione non può rifiutare di rispettarla a meno che:"

3 La Lettera a dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dalla seguente:

a "Una richiesta non è compatibile con i suoi poteri".

4 La Lettera c dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituita dalla seguente:

c "Il rispetto della richiesta sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico della Parte dalla quale è stata designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone soggette alla giurisdizione di tale Parte".

Articolo 26

1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - Costi e procedure".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) è sostituito dal seguente:

"1 La cooperazione e l'assistenza reciproca che le Parti si prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono alle persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al pagamento di eventuali costi o commissioni diversi da quelli sostenuti per esperti e interpreti. Questi ultimi costi o onorari sono a carico della parte che presenta la richiesta."

3 I termini "suo o sua" sostituiscono "suo" al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21).

Articolo 27

Il Titolo del Capo V della Convenzione (nuovo Capo VI) è sostituito dal seguente:

“Capo VI- Comitato della Convenzione”.

Articolo 28

1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) è sostituito da "Comitato della Convenzione".

2 Il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) è sostituito dal seguente:

"3 Il Comitato della Convenzione può, con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni."

3 Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto dopo il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22):

"4 Ciascuna Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del Comitato della Convenzione secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri di concerto con quella Parte."

Articolo 29

1 Il termine "Comitato consultivo" nel considerando dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal termine "Comitato della convenzione".

2 Il termine "proposte" nella lettera a dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal termine "raccomandazioni".

3 I riferimenti a "Articolo 21" nella lettera b e "Articolo 21 paragrafo 3" nella lettera c dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti a "Articolo 25" e "Articolo 25, paragrafo 3".

4 L'articolo 19, lettera d), della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal seguente:

"d può esprimere un'opinione su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione".

5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23):

"e prepara, prima di ogni nuova adesione alla Convenzione, un parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione dei dati personali del candidato all'adesione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione;

f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, può valutare se il livello di protezione dei dati personali che il primo fornisce è conforme alle disposizioni della presente Convenzione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere tale conformità;

g può sviluppare o approvare modelli di controlli di sicurezza standardizzati di cui all'articolo 14;

h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte delle parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una parte non sia conforme alla presente Convenzione;

i facilita, ove necessario, la soluzione amichevole di tutte le difficoltà connesse all'applicazione della presente Convenzione."

Articolo 30

Il testo dell'articolo 20 della Convenzione (nuovo articolo 24) è sostituito dal seguente:

"1 Il Comitato della Convenzione sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si riunirà almeno una volta all'anno, e in ogni caso quando un terzo dei rappresentanti delle Parti ne richiede la convocazione.

2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato della Convenzione sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sul funzionamento della presente Convenzione.

3 Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno allegato al Protocollo CETS No. [223].

4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri elementi del suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di valutazione e revisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 23, lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi."

Articolo 31

1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) sono sostituiti dal seguente:

"1 Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato della Convenzione.

2 Qualsiasi proposta di modifica deve essere comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della presente Convenzione, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a ogni Stato non membro o organizzazione internazionale che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri sarà comunicato al Comitato della Convenzione, che presenterà al Comitato dei Ministri il suo parere su tale emendamento proposto.

4 Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e ogni parere presentato dal Comitato della Convenzione e può approvare l'emendamento."

5 Un ulteriore paragrafo 7 è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue:

"7 Inoltre, il Comitato dei Ministri può, dopo aver consultato il Comitato della Convenzione, decidere all'unanimità che un particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di tre anni dalla data in cui è stato aperto all'accettazione, a meno che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Se tale opposizione è notificata, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Parte della presente Convenzione che ha notificato l'obiezione ha depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ".

Articolo 32

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) è sostituito dal seguente:

"1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."

2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

Articolo 33

Il Titolo e il testo dell'articolo 23 della Convenzione (nuovo articolo 27) sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 27 - Adesione di Stati non membri o organizzazioni internazionali.

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e ottenendo il loro consenso unanime, e alla luce del parere preparato dal Comitato della Convenzione in conformità dell'articolo 23.e, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca alla presente Convenzione conformemente al paragrafo 1, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."

Articolo 34

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della Convenzione (nuovo articolo 28) sono sostituiti dai seguenti:

"1 Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.

2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale."

Articolo 35

1 Il termine "Stato" nel considerando dell'articolo 27 della Convenzione (nuovo articolo 31) è sostituito da "Parte".

2 I riferimenti agli "articoli 22, 23 e 24" nella lettera c sono sostituiti dai riferimenti agli "articoli 26, 27 e 28".

Articolo 36 - Firma, ratifica e adesione

1 Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo e prima della sua entrata in vigore, ogni altro Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo entro la data di adesione. Non può diventare una Parte della Convenzione senza aderire contemporaneamente a questo Protocollo.

Articolo 37 - Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 36.

2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in vigore a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data alla quale è stato aperto per la firma, il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati conformemente al paragrafo 1, a condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra le parti del protocollo, tutte le disposizioni della Convenzione modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore.

3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una parte alla Convenzione può, al momento della firma del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che applicherà le disposizioni del presente Protocollo a titolo provvisorio. In tali casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo alle altre Parti della Convenzione che hanno fatto una dichiarazione con lo stesso effetto. Tale dichiarazione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, relativo alle autorità di controllo e ai flussi di dati transfrontalieri (STE n° 181) è abrogato.

5 Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le modifiche alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, approvate dal Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999, hanno perso il loro scopo.

Articolo 38 - Dichiarazioni relative alla Convenzione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, per quanto riguarda una Parte che abbia inserito una o più dichiarazioni in applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, tale dichiarazione sarà decaduta.

Articolo 39 – Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 40 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni altra Parte della Convenzione:

a una qualsiasi firma;

b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'articolo 37;

d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 10 ottobre 2018, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copie autenticate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ad altre Parti della Convenzione ed a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

Appendice al Protocollo: Elementi per il regolamento interno del Comitato della Convenzione

1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto.

2 La maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per la validità delle riunioni del Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica della Convenzione entri in vigore in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34 Parti del Protocollo.

3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a maggioranza di quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h, sono prese a maggioranza di quattro quinti, compresa la maggioranza dei voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione regionale di integrazione che è parte della Convenzione.

4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni ai sensi dell'articolo 23, lettera h, la Parte sottoposta all'esame non ha diritto di voto. Poiché tale decisione riguarda una questione di competenza di un'organizzazione regionale di integrazione, né l'organizzazione né i suoi Stati membri voteranno.

5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza semplice.

6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori di loro competenza, possono esercitare il loro diritto di voto nel Comitato della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il proprio diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto.

7 In caso di votazione, tutte le Parti devono essere informate sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonché se la votazione sarà esercitata dalle Parti individualmente o da un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi Stati membri.

8 Il Comitato della Convenzione può successivamente modificare il regolamento interno con una maggioranza di due terzi delle Parti, ad eccezione delle procedure di voto che possono essere modificate soltanto all'unanimità e a cui si applica l'articolo 25 della Convenzione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1384):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-*I)* il 2 luglio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanità) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 febbraio 2020 e il 16 giugno 2020.

Esaminato in aula e approvato l'8 luglio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2579):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 14 luglio 2020, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e IX (Trasporti).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 settembre 2020 e il 12 novembre 2020.

Esaminato in aula il 12 aprile 2021 e approvato definitivamente il 14 aprile 2021.

21G00068

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Frualgae» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 800/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 — che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto di-

rettoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 - *Multi-topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «FRUALGAE - Metodologie e tecnologie sostenibili per migliorare la qualità ed estendere la *shelf-life* dei prodotti nella filiera agroalimentare mediterranea» e con un costo complessivo pari a euro 350.000,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «FRUALGAE»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «FRUALGAE» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dal beneficiario;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che preve-

dono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 5116061 del 6 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11555135 del 2 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la DSAN in data 1° aprile 2021 acquisita al protocollo MUR n. 5212 del 2 aprile 2021, con la quale il soggetto beneficiario dichiara che la data di avvio delle attività progettuali e stata fissata al 1° giugno 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «FRUALGAE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 245.000,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre

alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1480

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A02800

DECRETO 12 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Biopromedfood» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 872/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section 2 - Multi-topic 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «BIOPROMEDFOOD - *Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food*» - e con un costo complessivo pari a euro 549.368,47;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BIOPROMEDFOOD»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIOPROMEDFOOD» figurano i seguenti proponenti italiani:

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna;

Università cattolica del Sacro Cuore;

CLAI SCA;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i Codici concessione RNA COR n. 5121560, 5121567, 5121577 del 7 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf nn. 11555431, 11555430, 11555432 del 2 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 36.950 del 25 febbraio 2020, a firma della dott.ssa Alessandra Brambilla notaio in Milano, con la quale il Rettore dell'Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore in legale rappresentante conferisce procura speciale al Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Vista la Procura notarile rep. n. 27582 del 27 febbraio 2020, a firma del dott. Domenico Damascelli notaio in Imola, con la quale il legale rappresentante della società CLAI Soc. coop. agricola conferisce procura speciale al Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Vista la DSAN prot. MUR n. 4889 in data 29 marzo 2021, con la quale il capofila dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 2 marzo 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BIO-PROMEDFOOD» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 349.640,55 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap.7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1418

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A02799

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2021.

Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualità 2019 al netto dell'assegnazione del 50 per cento già disposta con decreto n. 8/2020 e l'intera annualità del 2020, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 2/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera del CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera del CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento *UE)* n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera del CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del *budget* assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5 % dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (art. 11 del reg. UE 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del reg. UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427,00 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016 n. 59/2017, n. 15/2019, n. 36/2019 e n. 8/2020 all'assegnazione delle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e il 50 per cento del 2019, nonché per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo con decreto 16-17-18-19/2019 e per la Provincia autonoma di Bolzano e la Rete rurale nazionale all'assegnazione dell'annualità 2019 nella misura del 50 per cento con decreto 6/2020 e per i Programmi di sviluppo rurale di Trento e Bolzano l'assegnazione dell'ulteriore 50 per cento dell'annualità 2019 e il 100 per cento dell'annualità 2020 con decreto n. 37/2020;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 pari all'ulteriore 50 per cento dell'annualità 2019, pari a 502.734.925,62 euro, e per l'intera annualità 2020, pari a 1.007.612.760,07 euro, al netto della riserva di efficacia;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnato per l'annualità 2019 e 2020 dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, ammonta complessivamente, tenuto conto delle assegnazioni già disposte, rispettivamente a 502.734.925,62 euro e 1.007.612.760,07 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del reg. (UE) 1303/2013 così come riportato nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

L'Ispettore Generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 385

ALLEGATO

PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 50% ANNUALITA' 2019 e 100% ANNUALITA' 2020 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

Programma	Decisioni UE	Quota Stato (comprensiva di riserva di efficacia) 2014-2020	Quota Stato II^ quota 2019	Quota Stato 2020 100%
Emilia Romagna	**C(2020)6376 del 14/09/2020**	467.565.603,90	30.976.372,93	62.085.509,18
Friuli Venezia Giulia	**C(2020)5722 del 14/08/2020**	116.384.236,36	7.710.252,74	15.454.347,12
Lazio	**C(2021)577 del 29/01/2021**	439.383.621,71	23.570.694,35	47.242.045,85
Liguria	**C(2020)7970 del 12/11/2020**	123.596.886,32	8.188.571,90	16.411.179,21
Lombardia	**C(2020)6159 del 02/09/2020**	454.976.287,00	30.142.471,22	60.412.499,32
Marche	**C(2020)6348 del 11/09/2020**	377.031.955,66	24.371.174,54	48.842.138,47
Piemonte	**C(2020)7883 del 06/11/2020**	429.589.893,50	28.460.371,38	57.043.093,23
Toscana	**C(2020)7251 del 16/10/2020**	378.021.155,84	25.044.104,45	50.194.940,18
Umbria	**C(2121)1750 del 11/03/2021**	496.314.671,24	26.768.722,25	53.649.382,17
Valle d'Aosta	**C(2021)1275 del 19/02/2021**	54.518.002,60	3.611.945,12	7.239.509,45
Veneto	**C(2020)5832 del 20/08/2020**	465.459.381,82	30.837.099,78	61.805.227,42
Totale Regioni più sviluppate		**3.802.841.695,95**	**239.681.780,66**	**480.379.871,60**
Abruzzo	**C(2020)9639 del 23/12/2020**	234.948.657,92	13.281.183,57	26.618.022,79
Molise	**C(2020)8742 del 03/12/2020**	75.621.000,00	5.009.828,12	10.041.035,31
Sardegna	**C(2020)7751 del 05/11/2020**	470.109.791,67	31.145.051,48	62.423.365,93
Totale Regioni in transizione		**780.679.449,59**	**49.436.063,17**	**99.082.424,03**
Basilicata	**C(2020)8678 del 02/12/2020**	185.635.701,65	12.298.496,82	24.648.961,24
Calabria	**C(2020)8586 del 29/11/2020**	301.194.420,66	19.954.274,30	39.993.157,03
Campania	**C(2020)6153 del 02/09/2020**	501.168.361,16	33.202.587,93	66.547.335,23
Puglia	**C(2020)8283 del 20/11/2020**	447.026.004,96	29.615.747,84	59.357.764,12
Sicilia	**C(2020)8655 del 01/12/2020**	603.923.530,58	40.010.343,60	80.190.763,07
Totale Regioni meno sviluppate		**2.038.948.019,01**	**135.081.450,49**	**270.737.980,69**
Totale Programmi Regionali		**6.622.469.164,55**	**424.199.294,32**	**850.200.276,32**
Programma Nazionale	**C(2020)8978 del 08/12/2020**	1.146.603.963,72	74.588.516,39	149.506.633,49
Rete Rurale Nazionale	**C(2017)2833 del 21/04/2017**	54.993.427,08	3.947.114,91	7.905.850,26
Totale Programmi Nazionali		**1.201.597.390,80**	**78.535.631,30**	**157.412.483,75**
TOTALE COMPLESSIVO		**7.824.066.555,35**	**502.734.925,62**	**1.007.612.760,07**

21A02656

DECRETO 16 marzo 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, per i programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) annualità 2019 al netto del prefinanziamento 2019 e dell'assegnazione già disposta con decreto n. 20/2020 e annualità 2020, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 3/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;

Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e dall'FSE dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2018 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e 38 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e per l'annualità 2019 con il decreto n. 20 del 2020 nella misura del cinquanta per cento;

Considerato che per la citata annualità 2019 dei Programmi operativi FESR e FSE con il decreto direttoriale IGRUE n. 10 del 2019 è stato assicurato il prefinanziamento nazionale pubblico, di cui occorre tener conto nell'assegnazione del presente decreto;

Considerato che con il decreto direttoriale IGRUE n. 31 del 2019 è stato definito il quadro finanziario del riequilibrio della Regione Campania per la programmazione 2014-2020 per la copertura, a carico della legge n. 183/1987, della quota regionale e della quota nazionale aggiuntiva (censita nel Sistema finanziario Igrue con codice RIEQUILIBRIOCAM) ed è stata assegnata l'annualità 2018 in esso indicata;

Ritenuto che occorra quindi provvedere all'assegnazione delle annualità 2019 e 2020 previste dal citato quadro finanziario del riequilibrio della Regione Campania;

Ritenuto necessario completare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2019, al netto della riserva di efficacia e delle assegnazioni già disposte e per l'annualità 2020 dei Programmi operativi FESR e FSE;

Considerato che per i Programmi operativi regionali Basilicata FESR, Puglia FESR e FSE e Piemonte FSE si è già provveduto a completare per il periodo 2014-2020 il cofinanziamento statale al netto della riserva di efficacia, a carico della legge n. 183/1987, rispettivamente con i decreti n. 9/2019, n. 42/2020 e n. 1/2021;

Considerato che per il Programma operativo regionale Calabria a fronte FESR si provvederà con proprio decreto direttoriale alla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2014-2020;

Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FESR, relativamente ai POR ammonta ad euro 809.637.625,63 e relativamente ai PON ad euro 536.947.735,16, quindi complessivamente ad euro 1.346.585.360,79;

Considerato inoltre che, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai POR ammonta ad euro 537.743.258,17 e relativamente ai PON ad euro 428.703.474,64, quindi complessivamente ad euro 966.446.732,80;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE ammonta complessivamente ad euro 2.313.032.093,59;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2019 e 2020 dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 2.313.032.093,59 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 riportati in premessa e delle assegnazioni già disposte per dette annualità con i propri decreti citati in premessa, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono assegnate le risorse per il riequilibrio della Regione Campania, annualità 2019 e 2020, a titolo di quota nazionale aggiuntiva, rispettivamente pari a euro 19.107.510,30 e 18.059.504,10 per un totale di euro 37.167.014,40.

3. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi.

4. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 353

ALLEGATO

POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIA' DISPOSTA CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

POR	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Abruzzo	C(2020)1058 del 20/02/2020	5.024.627,88	63.135.344,36	68.159.972,24	5.234.915,76	17.331.829,90	22.566.745,66	90.726.717,90
Campania (*)	C(2020)5382 del 04/08/2020	38.063.153,88	547.537.631,00	585.600.784,88	73.864.683,52	146.440.835,00	220.305.518,52	805.906.303,40
Emilia Romagna	C(2020)8383 del 25/11/2020	8.918.074,39	118.393.036,37	127.311.110,76	7.215.003,34	24.017.430,50	31.232.433,84	158.543.544,60
Friuli Venezia Giulia	C(2020)8049 del 16/11/2020	4.270.857,20	56.698.311,34	60.969.168,54	3.455.258,42	11.501.924,24	14.957.182,66	75.926.351,20
Lazio	C(2020)6278 del 09/09/2020	17.933.762,74	235.171.958,61	253.105.721,35	15.466.210,25	50.250.517,10	65.716.727,35	318.822.448,70
Liguria	C(2020)8390 del 25/11/2020	7.264.540,35	96.441.332,59	103.705.872,94	5.877.241,96	19.564.269,20	25.441.511,16	129.147.384,10
Lombardia	C(2020)6342 del 11/09/2020	17.959.844,03	235.768.734,17	253.728.578,20	15.404.899,00	50.152.638,90	65.557.537,90	319.286.116,10
Marche	C(2020)6813 del 01/10/2020	10.833.249,46	130.931.449,62	141.764.699,08	13.003.540,42	37.822.862,00	50.826.402,42	192.591.101,50
Molise	C(2020)6191 del 07/09/2020	1.640.141,66	20.531.610,88	22.171.752,54	52.227,08	1.497.843,68	1.550.070,76	23.721.823,30
Piemonte	C(2020)6816 del 01/10/2020	17.874.164,23	237.364.763,12	255.238.927,35	14.436.416,35	48.087.575,90	62.523.992,25	317.762.919,60
P.A. Bolzano	C(2020)2007 del 27/03/2020	2.528.346,05	33.565.380,47	36.093.726,52	2.045.511,68	6.809.135,90	8.854.647,58	44.948.374,10
P.A. Trento	C(2020)8323 del 20/11/2020	2.011.038,91	26.700.026,42	28.711.065,33	1.626.262,67	-	1.626.262,67	30.337.328,00
Sardegna	C(2020)8322 del 20/11/2020	17.228.931,65	229.309.062,76	246.537.994,41	13.994.776,69	45.759.347,20	59.754.123,89	306.292.118,30
Sicilia	C(2020)6492 del 18/09/2020	36.785.878,96	467.414.106,83	504.199.985,79	8.273.240,86	49.858.687,56	58.131.928,42	562.331.914,21
Toscana	C(2020)5850 del 25/08/2020	14.665.361,25	194.710.778,49	209.376.139,74	11.858.522,86	34.783.554,40	46.642.077,26	256.018.217,00
Umbria	C(2020)5383 del 04/08/2020	7.630.001,12	98.383.146,29	106.013.147,41	7.130.127,59	22.501.189,20	29.631.316,79	135.644.464,20
Valle d'Aosta	C(2020)7868 del 06/11/2020	1.190.894,75	15.809.875,90	17.000.770,65	963.471,45	3.207.220,10	4.170.691,55	21.171.462,20
Veneto	C(2020)7754 del 05/11/2020	11.109.500,20	146.244.270,75	157.353.770,95	9.396.261,45	30.752.193,50	40.148.454,95	197.502.225,90
Totale complessivo		**222.932.368,71**	**2.954.110.819,97**	**3.177.043.188,68**	**209.298.571,35**	**600.339.054,28**	**809.637.625,63**	**3.986.680.814,31**

(*) Le annualità 2019 e 2020 sono comprensive delle risorse di riequilibrio a titolo di copertura della quota regionale stabilite con decreto IGRUE n. 31/2019

PON FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIA' DISPOSTA CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

PON	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Città Metropol.	C(2020)8496 del 27/11/2020	11.474.115,95	149.629.724,24	161.103.840,19	6.547.317,19	21.644.322,62	28.191.639,81	189.295.480,00
Cultura e sviluppo	C(2020)5532 del 07/08/2020	6.489.525,04	86.152.519,18	92.642.044,22	5.250.230,35	17.477.059,43	22.727.289,78	115.369.334,00
Governance e capacità istituz.	C(2020)8044 del 17/11/2020	5.112.152,76	65.561.821,17	70.673.973,93	1.770.557,65	8.350.662,42	10.121.220,07	80.795.194,00
Imprese e Compet.	C(2020)6815 del 06/10/2020	49.410.327,27	591.787.538,72	641.197.865,99	61.057.809,44	241.757.699,57	302.815.509,01	944.013.375,00
Infrastrutt. e reti	C(2020)9311 del 15/12/2020	24.371.850,04	323.551.609,33	347.923.459,37	19.717.593,63	-	19.717.593,63	367.641.053,00
Legalità	C(2020)7180 del 15/10/2020	6.738.566,34	73.232.124,31	79.970.690,65	10.023.243,35	-	10.023.243,35	89.993.934,00
Per la Scuola - Compet.e ambienti per l'apprend.	C(2020)8273 del 20/11/2020	21.167.441,55	281.011.073,96	302.178.515,51	17.125.126,49	108.006.430,00	125.131.556,49	427.310.072,00
Ricerca e innovaz.	C(2020)9258 del 14/12/2020	12.810.267,32	162.172.124,66	174.982.391,98	2.265.861,22	15.953.821,80	18.219.683,02	193.202.075,00
Totale complessivo		**137.574.246,27**	**1.733.098.535,57**	**1.870.672.781,84**	**123.757.739,32**	**413.189.995,84**	**536.947.735,16**	**2.407.620.517,00**

POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIA' DISPOSTA CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

POR	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Abruzzo	C(2020)6615 del 22/09/2020	2.637.198,90	33.958.728,86	36.595.927,76	2.479.542,94	6.408.065,30	8.887.608,24	45.483.536,00
Basilicata	C(2020)7906 del 11/11/2020	5.359.857,26	70.642.300,14	76.002.157,40	4.505.098,10	14.779.095,80	19.284.193,90	95.286.351,30
Calabria	C(2020)8335 del 24/11/2020	3.137.918,22	40.985.165,61	44.123.083,83	2.759.945,85	9.232.095,82	11.992.041,67	56.115.125,50
Campania (*)	C(2020)6801 del 29/09/2020	7.746.497,41	110.054.966,11	117.801.463,52	16.196.317,70	31.629.170,77	47.825.488,47	165.626.951,99
Emilia Romagna	C(2020)8385 del 24/11/2020	14.550.542,45	190.955.406,18	205.505.948,63	12.499.532,78	40.670.828,79	53.170.361,57	258.676.310,20
Friuli Venezia Giulia	C(2014)9883 del 17/12/2014	5.115.642,25	67.337.779,59	72.453.421,84	4.328.050,76	14.163.278,50	18.491.329,26	90.944.751,10
Lazio	C(2020)8379 del 24/11/2020	16.702.533,06	217.645.119,53	234.347.652,59	14.858.751,72	47.727.516,89	62.586.268,61	296.933.921,20
Liguria	C(2018)7469 del 09/11/2018	6.561.294,12	86.293.934,92	92.855.229,04	5.575.187,67	18.214.811,99	23.789.999,66	116.645.228,70
Lombardia	C(2020)7664 del 09/11/2020	17.959.844,03	235.768.734,87	253.728.578,90	15.404.899,01	50.152.638,19	65.557.537,20	319.286.116,10
Marche	C(2019)1546 del 11/03/2019	5.329.422,79	69.877.656,77	75.207.079,56	4.599.095,15	14.939.119,29	19.538.214,44	94.745.294,00
Molise	C(2020)6191 del 07/09/2020	738.853,79	9.020.269,15	9.759.122,94	98.804,98	828.319,68	927.124,66	10.686.247,60
P.A. Bolzano	C(2020)8378 del 24/11/2020	2.528.346,05	33.565.380,47	36.093.726,52	2.045.511,69	6.809.135,89	8.854.647,58	44.948.374,10
P.A. Trento	C(2021)184 del 11/01/2021	2.035.317,06	26.768.239,20	28.803.556,26	1.729.488,24	11.064.844,70	12.794.332,94	41.597.889,20
Sardegna	C(2021)1489 del 01/03/2021	8.231.580,00	107.079.420,35	115.311.000,35	7.135.086,35	23.893.113,30	31.028.199,65	146.339.200,00
Sicilia	C(2020)9420 del 18/12/2020	7.588.454,77	98.963.898,08	106.552.352,85	6.724.032,72	21.629.477,13	28.353.509,85	134.905.862,70
Toscana	C(2020)5779 del 20/08/2020	13.564.400,54	178.122.239,35	191.686.639,89	11.616.683,42	42.540.891,40	54.157.574,82	245.844.214,71
Umbria	C(2020)7422 del 22/10/2020	4.395.767,40	57.676.968,46	62.072.735,86	3.779.866,34	12.294.373,70	16.074.240,04	78.146.975,90
Valle d'Aosta	C(2020)4033 del 12/06/2020	1.028.439,49	12.551.438,06	13.579.877,55	854.851,15	2.816.244,90	3.671.096,05	17.250.973,60
Veneto	C(2020)7421 del 22/10/2020	14.139.363,89	186.467.615,75	200.606.979,64	11.847.515,76	38.911.973,80	50.759.489,56	251.366.469,20
Totale complessivo		**139.351.273,48**	**1.833.735.261,45**	**1.973.086.534,93**	**129.038.262,33**	**408.704.995,84**	**537.743.258,17**	**2.510.829.793,10**

(*) Le annualità 2019 e 2020 sono comprensive delle risorse di riequilibrio a titolo di copertura della quota regionale stabilite con decreto IGRUE n. 31/2019

PON FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIA' DISPOSTA CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

PON	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Città Metropolitane	C(2020)8496 del 27/11/2020	3.727.755,94	46.346.124,28	50.073.880,22	2.847.757,24	12.458.717,54	15.306.474,78	65.380.355,00
Governance e capacità istituzionale	C(2020)8044 del 17/11/2020	6.520.887,50	81.725.246,25	88.246.133,75	3.341.175,65	12.947.070,60	16.288.246,25	104.534.380,00
Inclusione	C(2020)8043 del 17/11/2020	21.190.356,45	249.315.426,78	270.505.783,23	15.471.338,55	51.941.540,22	67.412.878,77	337.918.662,00
Iniziativa Occupazione Giovani	C(2020)9116 del 10/12/2020	35.604.238,06	545.363.005,84	580.967.243,90	10.627.779,32	51.656.500,78	62.284.280,10	643.251.524,00
Legalità	C(2020)7180 del 15/10/2020	1.884.465,00	23.129.257,72	25.013.722,72	2.146.026,32	88.741.624,96	90.887.651,28	115.901.374,00
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendim.	C(2020)8273 del 20/11/2020	48.599.955,30	617.554.910,02	666.154.865,32	32.627.177,69	63.244.649,98	95.871.827,67	762.026.692,99
Ricerca e innovazione	C(2020)9258 del 14/12/2020	3.608.668,68	44.801.340,90	48.410.009,57	929.882,54	5.089.284,89	6.019.167,43	54.429.177,00
Sistemi di politiche attive per l'occup.	C(2020)9323 del 15/12/2020	33.023.219,57	479.423.292,08	512.446.511,65	13.223.719,88	61.409.228,47	74.632.948,35	587.079.460,00
Totale complessivo		**154.159.546,50**	**2.087.658.603,86**	**2.241.818.150,36**	**81.214.857,19**	**347.488.617,44**	**428.703.474,63**	**2.670.521.624,99**

TOTALE POR E PON FESR	1.346.585.360,79
TOTALE POR E PON FSE	966.446.732,80
TOTALE COMPLESSIVO	2.313.032.093,59

21A02657

DECRETO 16 marzo 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, del Programma operativo regionale Calabria 2014-2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE): rideterminazione delle assegnazioni per le annualità 2014-2020 al netto della riserva di efficacia a fronte FESR. (Decreto n. 4/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;

Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2020)8335 del 24 novembre 2020 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2020)1102 del 20 febbraio 2020, viene rideterminata la quota di cofinanziamento nazionale pubblico al netto della riserva di efficacia del Programma operativo Calabria 2014-2020 in euro 367.570.740,00 a fronte FESR;

Ritenuto che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica a fronte FESR del POR Calabria stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 257.299.518,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte con propri decreti, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019;

Considerato che per il suddetto programma è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2015 al 2019 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e n. 20 del 2020 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali n. 38 del 2018 e n. 10 del 2019, ammontante ad euro 269.450.572,51 a fronte FESR;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Calabria 2014-2020, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, relativamente alle annualità dal 2014 al 2020, viene rideterminata in complessivi euro 257.299.518,00 a fronte FESR come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante del decreto.

2. La predetta assegnazione di euro 257.299.518,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Calabria a fronte FESR, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dall'amministrazione titolare del programma.

4. La Regione Calabria effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, la Regione Calabria titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 559

ALLEGATO

RIDETERMINAZIONE POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 A FRONTE FESR - LEGGE N. 183/1987

Decisione	FONDO	2015	2016	2017	2018		2019		2020	Totale complessivo
					pref.	annualità	pref.	annualità		
C(2020)8335 del 24/11/2020	FESR	91.171.035,01	46.958.883,44	47.898.695,73	9.227.712,65	39.629.575,44	9.647.154,13	12.766.461,60	-	257.299.518,00

21A02658

DECRETO 29 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, con godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031, decima e undicesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.186 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 settembre, 29 ottobre, 27 novembre 2020, nonché 27 gennaio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031;

Visto il decreto in data 26 marzo 2021, con il quale è stata accertata l'emissione di una nona *tranche* mediante un'operazione di concambio telematico di negoziazione;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, avente godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,90% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A02774

DECRETO 29 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCteu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.186 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2020, nonché 27 gennaio e 30 marzo 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,50%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

Poiché il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto ha dato luogo a valori negativi, la seconda cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A02776

DECRETO 29 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.186 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio e 30 marzo 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A02777

DECRETO 29 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,60%, con godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato *(stripping)*»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42 comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.186 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio e 30 marzo 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,60% con godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,60%, avente godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2021 e l'ultima il 1° agosto 2031.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del decreto di massima, così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli

specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,60% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

21A02778

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 5 maggio 2021.

Chiusura dello sportello agevolativo Cultura Crea Plus - Direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
«CULTURA E SVILUPPO» FESR 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattati sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016, che istituisce il regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano in attuazione dell'Asse prioritario II del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo 2014-2020»;

Visto, altresì, l'art. 3 del medesimo decreto ministeriale 11 maggio 2016, che affida al soggetto gestore - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, la stipula del contratto di finanziamento l'erogazione, il controllo ed il monitoraggio delle agevolazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2020 con il quale si è provveduto a modificare il decreto 11 maggio 2016 e ad istituire all'art. 3 le misure di sostegno alle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19;

Vista la direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 10 dicembre 2020;

Visto, in particolare, il punto 4.2 della predetta direttiva operativa, che dispone che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata, sulla base della decisione di modifica del «PON Cultura e sviluppo 2014-2020» adottata dalla Commissione UE in data 7 agosto 2020, è pari a 30 milioni di euro;

Visto, in particolare, il punto 5.7 della predetta direttiva operativa, che prevede che:

«Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive. Invitalia monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito *internet*, alle imprese;

Considerato che, come comunicato dal soggetto gestore, alla data del presente decreto risultano presentate domande di agevolazione, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza;

Considerato che, ai sensi del punto 5.8 della citata direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 4.2 della direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021 del Ministero della cultura. È conseguentemente disposta, con effetto dal 5 maggio 2021 alle ore 12:00, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande presentate nel periodo di apertura dello sportello si applica quanto previsto al punto 5.8 della direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021 del Ministero della cultura menzionata in premessa.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero (www.beniculturali.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Roma, 5 maggio 2021

L'Autorità di gestione: ORLANDO

21A02829

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2020, con il quale è stata istituita la Commissione per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con il compito di coordinare l'attività del Ministero in relazione all'assistenza della citata popolazione, in particolare con riferimento all'assistenza domiciliare;

Visto il rapporto n. 43/2020 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19», versione del 31 maggio 2020;

Visto il rapporto n. 4/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali», versione del 24 agosto 2020;

Visto il rapporto n. 8/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», versione del 28 ottobre 2020;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 24969 del 30 novembre 2020, recante «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura»;

Considerato che nella citata circolare del 30 novembre 2020 è espressamente previsto che: «Poiché l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali»;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 25420 del 4 dicembre 2020, recante «Disposizione per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali»;

Considerato che nella citata circolare del 4 dicembre 2020 è espressamente previsto che: «Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento»;

Visto il rapporto n. 62/2020 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 negli *hospice* e nelle cure palliative domiciliari», versione del 21 aprile 2021;

Viste le «Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid 19» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2021;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce lo strumento delle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 17-*bis*, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in coerenza con l'attuale quadro epidemiologico, ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e *hospice*;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. L'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all'art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e le strutture residenziali socio-assistenziali, è consentito nel rispetto del documento recante "«Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale»", adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

3. Nel rispetto del documento di cui al comma 1, le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente ordinanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; è esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal momento della sua adozione e fino al 30 luglio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1620

AVVERTENZA:

L'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», comprensiva di allegato, è consultabile nel sito del Ministero della salute, al seguente link:

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

21A02909

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 16 marzo 2021.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» che individua l'intervento relativo al sito di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri», che all'art. 2 rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)»;

Vista la delibera di giunta regionale n. XI/2264 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto «Proposta di esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro dell'area di Spedali Civili di Brescia e conseguente riperimetrazione del sito (legge 7 agosto 2012, n. 134)», trasmessa dalla Regione Lombardia con nota dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 23016/STA del 12 novembre 2019, nella quale si propone, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)»;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia di tutela della salute di Brescia, contenuto nella nota del 14 giugno 2019 allegata alla nota della Regione Lombardia dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279, in merito alla richiesta di esclusione dell'area Spedali Civili dal sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», atteso che la contaminazione da olio combustibile denso nell'area è riconducibile ad una specifica sorgente locale, ascritta alla presenza di serbatoi in calcestruzzo interrati non più attivi, non correlabile all'inquinamento causato dallo stabilimento Caffaro, caratterizzato dalla presenza di PCB-PCDD/F, arsenico e mercurio;

Visto il parere favorevole dell'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e Mantova, contenuto nella nota del 21 giugno 2019 con protocollo n. 101349 allegata alla nota della Regione Lombardia dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279, in merito alla richiesta di esclusione dell'area Spedali Civili dal sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», atteso che la contaminazione della matrice suolo nell'area è dovuta a perdite d'olio combustibile dai serbatoi in calcestruzzo interrati, attualmente dismessi, e che tale area non è mai stata interessata dalla contaminazione proveniente dallo stabilimento Caffaro;

Visto il parere del Comune di Brescia, contenuto nella nota del 24 giugno 2019, con protocollo n. 139742, allegata alla nota della Regione Lombardia dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279, nel quale si comunica che nulla-osta alla richiesta di esclusione dell'area Spedali Civili dal sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», sottolineando che il procedimento di bonifica dell'area, a seguito della riperimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale, proseguirà il proprio corso con le competenze amministrative del Comune di Brescia;

Vista la nota della Regione Lombardia del 28 maggio 2020, con protocollo n. 41821, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 39585/MATTM del 28 maggio 2020, con la quale si sollecita una decisione in merito a quanto richiesto con la nota dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279;

Vista la nota della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 agosto 2020, con protocollo n. 63277/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito al documento «D.G.R. n. XI/2264 del 14 ottobre 2019 - Proposta di esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro dell'area di Spedali Civili di Brescia e conseguente riperimetrazione del sito (legge 7 agosto 2012, n. 134)»;

Vista la nota della Regione Lombardia del 12 agosto 2020, con protocollo n. 32316, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 63959/MATTM del 12 agosto 2020, con la quale, richiamando la documentazione trasmessa con nota dell'11 novembre 2019 con protocollo n. 47279, si conferma la proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» ribadendo le motivazioni già esposte;

Vista la nota dell'ARPA Lombardia del 14 agosto 2020, con protocollo n. 111557, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 64460/MATTM del 14 agosto 2020, con la quale si conferma il parere favorevole all'esclusione dal sito di bonifica di interesse nazionale

di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» dell'area Spedali Civili, così come da precedente comunicazione del 21 giugno 2019, con protocollo n. 101349;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 27 agosto 2020, con protocollo n. 38983, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 66618/MATTM del 27 agosto 2020, nel quale si ritengono condivisibili le argomentazioni tecniche fornite a supporto della proposta di esclusione dell'area Spedali Civili dal sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» e non si individuano elementi ostativi all'accoglimento della stessa, fermi restando gli obiettivi di tutela ambientale definiti dal procedimento di bonifica in corso;

Vista la nota della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 settembre 2020, con protocollo n. 73515/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'esame del documento «D.G.R. n. XI/2264 del 14 ottobre 2019 - Proposta di esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro dell'area di Spedali Civili di Brescia e conseguente riperimetrazione del sito (legge 7 agosto 2012, n. 134)», trasmesso dalla Regione Lombardia con nota dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279, per la conseguente ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)»;

Visto il parere dell'INAIL trasmesso con nota del 22 settembre 2020, con protocollo n. 26874, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 73645/MATTM del 22 settembre 2020, nel quale non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della proposta di esclusione dell'area degli Spedali Civili dal perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 192/RIA del 21 dicembre 2020, che ha concluso positivamente il procedimento relativo alla proposta di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» contenuta nella delibera di Giunta regionale n. XI/2264 del 14 ottobre 2019, avente ad oggetto «Proposta di esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro dell'area di Spedali Civili di Brescia e conseguente riperimetrazione del sito (legge 7 agosto 2012, n. 134)», trasmessa dalla Regione Lombardia con nota dell'11 novembre 2019, con protocollo n. 47279;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» è conservata in originale presso la Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica e in copia conforme presso la Regione Lombardia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero della transizione ecologica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Lombardia subentra al Ministero della transizione ecologica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo diverso accordo a livello regionale e locale.

2. Si precisa che le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per interventi già approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Brescia - Caffaro"

(Aree industriali e relative discariche da bonificare)

Perimetrazione suolo

Perimetrazione falda

Perimetrazione rogge

0 500 1000 m

21A02655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Prati. Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che in data 10 luglio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Viste le note del 16 luglio 2019 e del 26 luglio 2019, con le quali la società ha richiesto l'accesso agli atti, nonché la richiesta di interruzione dei termini per il deposito di una memoria difensiva;

Considerato che il 30 settembre 2019 l'amministrazione ha risposto alle suddette note con invio di una copia del verbale di mancata ispezione straordinaria;

Considerato che il 10 ottobre 2019 lo studio del dott. Cavallo, per procura del legale rappresentante del sodalizio, ha presentato le controdeduzioni all'avvio del procedimento in parola;

Vista la nota del 2 settembre 2020, con la quale è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo UN.I.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La «Prati. Società cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale 14374461003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Git», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/484/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1280 del 23 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 166 del 20 luglio 2009 - Suppl. ordinario n. 123 - con la quale la società Medis EHF ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Medis» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Visto il trasferimento di titolarità dell'A.I.C. da Medis a Germed Pharma S.p.a. con contestuale modifica del nome del prodotto medicinale da «Pantoprazolo Medis» a «Pantoprazolo Germed», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte seconda - n. 106 del 15 settembre 2009;

Visto determina AAM/PPA n. 9/2021 del 12 gennaio 2021 con cui veniva autorizzato il trasferimento di titolarità dell'A.I.C. da Germed Pharma S.p.a. a S.F. Group s.r.l. con variazione della denominazione del medicinale in «Pantoprazolo Git», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 14 del 19 gennaio 2021;

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2021 con la quale la società S.F. Group s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe A del medicinale «Pantoprazolo Git» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 038743175, 038743288, 038743391 e 038743062;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 febbraio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO GIT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038743175 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,28;

note AIFA: 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 038743288 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,47;

note AIFA: 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038743391 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,47;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 038743062 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,28;

note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Git» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Git» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02670

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Micafungina Xellia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/483/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5, della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 974/2020 del 28 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 248, del 7 ottobre 2020, con la quale la società Xellia Pharmaceuticals APS ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Micafungina Xellia» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2021 con la quale la società Xellia Pharmaceuticals APS, ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Micafungina Xellia», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 047135013 e 047135025;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 novembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MICAFUNGINA XELLIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047135013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 141,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 233,95;

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047135025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 283,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 467,89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Micafungina Xellia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Micafungina Xellia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02671

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Famotidina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/464/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione

dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 87/2005 del 1° giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 135 del 13 giugno 2005, di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famotidina EG»;

Vista la determina AIFA V&A n. 1847/2012 del 22 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 291 del 14 dicembre 2012, di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Famotidina EG»;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2020 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Famotidina EG» (famotidina);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 23-25 febbraio 2021;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FAMOTIDINA EG (famotidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034433122 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,21;

nota AIFA: 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione

complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Famotidina EG» (famotidina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Famotidina EG» (famotidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02672

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dolstip», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/463/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la clas-

sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1349/2016 del 29 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2016, di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Sandoz»;

Vista la comunicazione della Sandoz S.p.a., titolare della specialità medicinale suddetta, della approvazione da parte dell'AIFA della variazione recante codice pratica: C1B/2018/2353, Procedura EU: DE/H/4257/001-005/IB/017, Var. Tipo IB-A.2 *b)*: Modifica della denominazione del medicinale in Italia da Ossicodone e Naloxone Sandoz a Dolstip, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - Foglio delle inserzioni, n. 146 del 18 dicembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 29 giugno 2020 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dolstip» (ossicodone e naloxone);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnica-scientifica dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 22 ottobre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 23-25 febbraio 2021;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOLSTIP (ossicodone e naloxone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 x 1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164313 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,76.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dolstip» (ossicodone e naloxone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dolstip» (ossicodone e naloxone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02673

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 132/2020 del 27 settembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xarenel».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 68/2021 del 29 aprile 2021

È rettificata, per mero errore materiale ivi contenuto e nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 132/2020 del 27 settembre 2020 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale XARENEL, codice A.I.C. n. 037564, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 249 dell'8 ottobre 2020.

Laddove è riportato:

«2.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 037564162 (in base 10) 13UCRQ (in base 32),

leggasi:

«2.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 037564162 (in base 10) 13UCS2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. - Milano.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02669

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamed»

Estratto determina n. 489/2021 del 28 aprile 2021

Medicinale: TAMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167011 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167023 (in base 10)

«20 mg compresse» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167035 (in base 10);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167047 (in base 10);

«20 mg compresse» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167050 (in base 10);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167062 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: tamoxifene citrato

Eccipienti:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Povidone K-30;

Croscarmellosa sodica;

Magnesio stearato.

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Excella GMBH & CO. KG
Nürnberger Strasse 12,
90537, Feucht
Germania

produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.
R.S No. 578, Near Effluent Channel Road,
Vill.Luna, Tal.Padra, Dist. Vadodara, Gujarat,
391440, India.

Controllo di qualità:

Pharmadox healthcare Ltd.,
KW20A Kordin Industrial Park
PLA3000, Paola,
Malta.

Rilascio dei lotti:

MIAS Pharma Limited
Suite 2, Stafford House,
Strand Road, Portmarnock, Co.Dublino
Irlanda;

Tillomed Pharma GmBH
Mittelstraße 5/5a
12529 Schönefeld

Germania.

Indicazioni terapeutiche: terapia adiuvante in seguito a trattamento iniziale del carcinoma mammario - carcinoma mammario metastatico.

Nell'uomo, Tamed è indicato per la prevenzione della ginecomastia e della mastalgia causate da antiandrogeni nel trattamento in monoterapia del carcinoma prostatico

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167035 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,07;

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048167011 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,18.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tamed» (tamoxifene) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamed» (tamoxifene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02674

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemobionine».

Con la determina n. aRM - 71/2021 - 752 del 3 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Biotest Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HAEMOBIONINE.

Confezioni e descrizioni:

039072020 - «100 U./ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac.no 500 polvere + 1 flac.no 5 ml solvente + siringa monouso + sis. di trasf. doppiofiltro + agofarfall;

039072032 - «100 U.I/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac.no 1000 polvere + 1 flac.no 10 ml solvente + siringa monouso + sis. di trasf. doppio filtro + ago farfall.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02775

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto determina IP N. 366 del 30 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL «2 mg/5 mg/ml picaturi oftalmice, suspensie» flacone 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01 e 12319/2019/01, intestato alla società Thea Farma S.p.a. - via Giotto n. 36 - 20145 Milano, Italia e prodotto da Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a. - via Enrico Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (MI), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola n. 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

confezione:

Betabioptal «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 049342013 (in base 10) 1H 1TKX(in base 32);

forma farmaceutica: collirio, sospensione;

composizione: 100 ml di collirio contengono;

principio attivo: betametasone 0,2 g e cloramfenicolo 0,5 g;

eccipienti: macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, acido borico, borace, polisorbato 80, ipromellosa, tiomersal, acqua depurata;

officine di confezionamento secondario : De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 049342013;

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

confezione:

BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 049342013;

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02779

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo EG».

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 355/2021 del 29 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.z, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO EG (A.I.C. n. 037806), per l'aggiornamento ASMF per il principio attivo «Nebivololo cloridrato».

Codice pratica: VC2/2018/355.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (Codice fiscale 12432150154).

Procedura: NL/H/0803/001/II/029.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02791

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 360 del 26 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX GASTRO-RESISTANT TABLET 5 mg/tab 40 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione n. 36881/28-07-2008, intestato alla società Sanofi-Aventis Aebe 348 Syggrou Ave. - Edificio a 176 74 Kallithea - Atene e prodotto da Delpharm Reims, France - 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, Boehringer Ingelheim Hellas AE - Leoforos Andrea Syggroy 340, Kallithea, Grecia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C.: 045624020 (in base 10) 1CJBQN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino (vedere paragrafo 2. «DULCOLAX contiene lattosio, saccarosio e olio di ricino»), amido di mais, amido di mais modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco, acacia, titanio diossido (E171), eudragit L, eudragit S, macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

Come conservare DULCOLAX: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister PVC/PVDC;

Codice A.I.C. : 045624020.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C.: 045624020.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02792

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Macmiror Complex»

Estratto determina IP n. 385 del 26 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MACMIROR COMPLEX capsule MOI vaginale 500 mg/200000 UI dalla Romania con numero di autorizzazione aggiornato da 6213/2006/01 a 12576/2019/01, intestato alla società Polichem SA 50 Val Fleuri, L-1526 Luxemburg e prodotto da Doppel Farmaceutici S.r.l. via Volturno n. 48, Quinto de Stampi - 20089 Rozzano, Milano, Italy, Doppel Farmaceutici S.r.l. via Martiri delle Foibe n. 1, I-29016 Cortemaggiore (PC), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: MACMIROR COMPLEX «500 mg + 200.000 U.I. ovuli» 12 ovuli.

Codice A.I.C.: 049353016 (in base 10) 1H249S (in base 32).

Forma farmaceutica: ovuli vaginali.

Composizione:

ogni ovulo contiene: nifuratel mg 500, nistatina U.I. 200.000;

principio attivo: nifuratel mg 500, nistatina U.I. 200.000;

eccipienti: dimeticone, gelatina, glicerina, sodio etil-p-idrossibenzoato (E215), sodio propil-p-idrossibenzoato (E217), titanio diossido (E171); ferro ossido giallo (E172).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

Condizione di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo:

MACMIROR COMPLEX «500 mg + 200.000 U.I. ovuli vaginali» contiene sodio etil-p-idrossibenzoato e sodio propil-p-idrossibenzoato. Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MACMIROR COMPLEX «500 mg + 200.000 U.I. ovuli» 12 ovuli.

Codice A.I.C.: 049353016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MACMIROR COMPLEX «500 mg + 200.000 U.I. ovuli» 12 ovuli.

Codice A.I.C.: 049353016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02793

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione del decreto n. 157/2021

In data 19 aprile 2021 il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato il seguente decreto:

n. 157/2021: rettifica, a seguito di correzione di errore materiale, della deliberazione CIP n. 4 del 29 dicembre 2020.

Tale decreto è consultabile sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po: www.adbpo.gov.it

21A02650

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 2019-15 dicembre 2019, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2019 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. l.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 15 DICEMBRE 2019, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

OGGETTO	IN VIGORE
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, EMENDATIVO DELL'ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SUL "SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SERBA MEDIANTE FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI IN CINQUE SETTORI PRESTABILITI", DEL 17 GENNAIO 2002, MODIFICATO MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 5 NOVEMBRE 2007 E DEL 4 MARZO 2013, FATTO A BELGRADO IL 25 GIUGNO E IL 17 SETTEMBRE 2019	17/09/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FINALIZZATO ALL'ESTENSIONE DEI LIMITI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RELATIVO AL PROGRAMMA DI CONVERSIONE DEL DEBITO DEL 22 MAGGIO 2011, FATTO AD AMMAN IL 25 AGOSTO E IL 17 OTTOBRE 2019	17/10/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER L'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA "RIGENERA: RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL BAIRRO CHAMANCULO C A MAPUTO", CON ALLEGATI, FATTO A MAPUTO IL 21/11/2019	21/11/2019
ADDENDUM PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CONVERSIONE DEL DEBITO, CON ANNESSO, DEL 13 DICEMBRE 2016, FATTO A TUNISI IL 30 APRILE 2019	19/11/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL MYANMAR RELATIVO AL "CONTRIBUTO ITALIANO AL NATIONAL ELECTRIFICATION PROJECT (NEP-IT): COMPONENTE OFF GRID", FATTO A NAY PYI TAW IL 30 APRILE 2019	29/10/2019

ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER IL RIFINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA "FONDO COMUNE DONATORI A SOSTEGNO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE DEL MOZAMBICO - PROSAUDE III", FATTO A MAPUTO IL 10 SETTEMBRE 2019	10/09/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA PER L'ESTENSIONE DELLA VIGENZA DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA BASE DI LANCIO E CONTROLLO DI SATELLITI DI SAN MARCO - MALINDI DENOMINATA "CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO", FATTO A NAIROBI IL 21 OTTOBRE E L'11 NOVEMBRE 2019	11/11/2019
MEMORANDUM D'INTESA PER LA CHIUSURA DELLA MISSIONE "TEMPORARY INTERNATIONAL PRESENCE IN HEBRON", FATTO A TEL AVIV L'8 NOVEMBRE 2019	08/11/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER L'ESTENSIONE NON ONEROSA E LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ITALIANO E IL MINISTERO DELL'ENERGIA E DELL'ACQUA LIBANESE RELATIVO AL PROGETTO "PIANO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DELL'ALTO BACINO DEL FIUME JOUZ FINALIZZATO ALLE UTILIZZAZIONI IDROELETTRICHE DA PICCOLE CENTRALI" DEL 29 OTTOBRE 2015, FATTO A BEIRUT IL 18 E IL 28 NOVEMBRE 2019	28/11/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI RELATIVO AL PROGETTO "BERRETTI VERDI PER L'IMPIEGO E L'AMBIENTE: PROGETTO PER LO SVILUPPO DI 3000 ETTARI NELLE REGIONI DI KAYES E DI NIORO DU SAHEL", FATTO A DAKAR IL 27 NOVEMBRE 2019	27/11/2019

ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER L'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA "PROGRAMMA DI APPOGGIO ALLA DECENTRALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - PADDEL", FATTO A MAPUTO IL 12 DICEMBRE 2019	12/12/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER L'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA "GOV NET FASE DI CONSOLIDAMENTO: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' A LIVELLO DISTRETTUALE", FATTO A MAPUTO IL 12 DICEMBRE 2019	12/12/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN RELATIVO AL PROGETTO "GESTIONE SOSTENIBILE DELLE TERRE E DELLE RISOSRSE IDRICHE PER IL MIGLIORAMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FILIERE AGRICOLE AD ALTO VALORE NELLE PROVINCE DI HERAT E BAMYAN (SLWM), FATTO A KABUL IL 15 DICEMBRE 2019	15/12/2019
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "NON CALI IL SIPARIO! CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FACOLTÀ DI ARTE TEATRALE DELL'ISA", FATTO A L'AVANA IL 15 FEBBRAIO 2019	04/11/2019
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE, MODIFICATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA CONVERSIONE DEL DEBITO DEL MAROCCO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA IN INVESTIMENTI PUBBLICI DEL 9 APRILE 2013, FATTO A RABAT IL 27 MARZO E IL 31 OTTOBRE 2019	31/10/2019

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 15 DICEMBRE 2019, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
SCAMBIO DI NOTE PER LA PROROGA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE DEL 21 GIUGNO 2004, FATTO A BEIRUT IL 25 LUGLIO E IL 16 SETTEMBRE 2016 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 79 del 29 luglio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 12-8-2019)*	19/09/2019 Comunicato in G.U. n. 238 del 10/10/2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, FATTO AD ASTANA (OGGI NUR-SULTAN) IL 22 GENNAIO 2015 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 90 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20-8-2019)*	10/10/2019 Comunicato in G.U. n. 249 del 23/10/2019
CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA MANIPOLAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE, FATTA A MAGGLINGEN IL 18 SETTEMBRE 2014 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata nella G.U. n. 113 del 16 maggio 2019)*	01/10/2019 Comunicato in G.U. n. 162 del 12/07/2019
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 14 GIUGNO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 11 luglio 2019, n. 68, pubblicata nella G.U. n. 172 del 24 luglio 2019)*	01/10/ 2019 Comunicato in GU n. 253 del 28/10/2019
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 19 luglio 2019, n. 66, pubblicata nella G.U. n. 170 del 22 luglio 2019)*	05/11/2019 Comunicato in GU n. 263 del 09/11/2019
TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE, FATTO A STRASBURGO IL 10 NOVEMBRE 2010 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 24 luglio 2019, n. 88, pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2019)*	01/12/2019 Comunicato in GU n. 263 del 09/11/2019
QUARTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE, FATTO A VIENNA IL 20 SETTEMBRE 2012 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 24 luglio 2019, n. 88, pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2019)*	01/12/2019 Comunicato in GU n. 263 del 09/11/2019

SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A STRASBURGO L'8 NOVEMBRE 2001 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 24 luglio 2019, n. 88, pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2019)*	01/12/2019 Comunicato in GU n. 278 del 27/11/2019
ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005 (*Legge di autorizzazione alla ratifica del 25 settembre 2019 n. 113, pubblicata su G.U. n. 243 del 16 ottobre 2019*)	27/11/2019 Comunicato in G.U. n. 9 del 13/01/2020
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007 *(Legge di autorizzazione alla ratifica del 25 settembre 2019 n. 113, pubblicata su G.U. n. 243 del 16 ottobre 2019)*	27/11/2019 Comunicato in G.U. n. 9 del 13/01/2020
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011 *(Legge di autorizzazione alla ratifica del 25 settembre 2019 n. 120, pubblicata su G.U. n. 247 del 21 ottobre 2019)*	26/11/2019 Comunicato in G.U. n. 9 del 13/01/2020
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, FATTO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011 *(Legge di autorizzazione alla ratifica del 25 settembre 2019 n. 120, pubblicata su G.U. n. 247 del 21 ottobre 2019)*	12/12/2019 Comunicato in G.U. n. 26 del 01/02/2020
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVER (MFO) PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DI SEDE DEL 12 GIUGNO 1982, FATTO A ROMA IL 7 E L'8 GIUGNO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica del 4 ottobre 2019 n. 115, pubblicata su G.U. n. 244 del 17 ottobre 2019)*	03/12/2019 Comunicato in G.U. n. 12 del 16/01/2020

21A02648

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2019-15 marzo 2020, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2020 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. l.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 15 MARZO 2020, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, EMENDATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA DEL 27 NOVEMBRE 2003, FATTO A ROMA L'8 AGOSTO 2019	10/01/2020
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN EL SALVADOR 2018-2020, FATTO A ROMA IL 13 DICEMBRE 2017	20/12/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, FATTO A ZAGABRIA IL 9 LUGLIO 2019	17/01/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE RELATIVO AL PROGETTO "SVILUPPO DEL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE", FATTO A BEIRUT IL 20 DICEMBRE 2019	20/12/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA "PASNEEG II - PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA STRATEGIA NAZIONALE D'UGUAGLIANZA DI GENERE II", FATTO A DAKAR IL 30 GENNAIO 2020	30/01/2020

SENEGAL - ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL PROGRAMMA "PIESAN - PROGETTO D'INTENSIFICAZIONE ECO-SOSTENIBILE DELL'AGRICOLTURA NELLE NIAYES", FATTO A DAKAR IL 30 GENNAIO 2020	30/01/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL PROGRAMMA "FAIRE L'ECOLE - FAVORISER L'INCLUSION ET LA RÉUSSITE À L'ECOLE", FATTO A DAKAR IL 30 GENNAIO 2020	30/01/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL "PROGRAMMA AGRICOLO ITALIA-SENEGAL 3 – PAIS 3", FATTO A DAKAR IL 30 GENNAIO 2020	30/01/2020
ACCORDO GENERALE DI SICUREZZA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, FATTO A STOCCOLMA L'8 NOVEMBRE 2019	01/02/2020
PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RIGUARDANTE IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SETTORE PRIVATO E ALL'INCLUSIONE FINANZIARIA NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELL'ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE (PRASOC), FATTO A TUNISI IL 18 MARZO 2019	17/02/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "CONTRIBUTO ITALIANO AL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PERFORMANCE FUND (SDG PF)", FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 MARZO 2020	05/03/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "INTERVENTO PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE GEOGRAFICHE IN QUATTRO REGIONI IN VIA DI SVILUPPO CON PROBLEMI LEGATI AL GENERE E ALLA NUTRIZIONE", FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 MARZO 2020	05/03/2020

ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARGINI FLUVIALI AD ADDIS ABEBA - ETIOPIA", FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 MARZO 2020	05/03/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA RURALI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA FILIERA DELLA MORINGA IN SNNPR, ETIOPIA", FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 MARZO 2020	05/03/2020
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "INCREMENTO DELLE COMPETENZE E DELLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TVET IN ETIOPIA", FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 MARZO 2020	05/03/2020
ACCORDO DI RIVITALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO AL PROGRAMMA REALIZZAZIONE DI TRE DISCARICHE CONTROLLATE, FATTO A TUNISI IL 20 NOVEMBRE 2019	28/02/2020

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 15 MARZO 2020, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 18 NOVEMBRE 2009 E A QUITO IL 20 NOVEMBRE 2009 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 185 del 27 novembre 2017, pubblicata su G.U. n. 294 del 18/12/2017)*	01/02/2018 Comunicato su G.U. n.47 del 25/02/2020
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A BELGRADO IL 16 DICEMBRE 2013 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 135 dell'8 novembre 2019, pubblicata su G.U. n. 278 del 27/11/2019)*	30/12/2019 Comunicato su G.U. n. 20 del 25/01/2020
SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E ICCROM AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PARIGI DEL 27 APRILE 1957 E ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 7 GENNAIO 1963 SULL'ISTITUZIONE E LO STATUS GIURIDICO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 145 dell'18 novembre 2019, pubblicata su G.U. n. 295 del 17/12/2019)*	23/01/2020Comunicato su G.U. n. 41 del 19/02/2020
MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO D'EUROPA CIRCA L'UFFICIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA A VENEZIA E IL SUO STATO GIURIDICO, FATTO A STRASBURGO IL 14 GIUGNO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 118 del 4 ottobre 2019, pubblicata su G.U. n. 245 del 18/10/2019)*	10/01/2020 Comunicato su G.U. n. 41 del 19/02/2020
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 87 del 24 luglio 2019, pubblicata su G.U. n. 193 del 19/8/2019)*	04/09/2019 Comunicato su G.U. n.47 del 25/02/2021
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 87 del 24 luglio 2019, pubblicata su G.U. n. 193 del 19/8/2019)*	04/09/2019 Comunicato su G.U. n. 48 del 26/02/2021

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A BRATISLAVA IL 3 LUGLIO 2015 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 164 del 17 ottobre 2017, pubblicata su G.U. n. 263 del 10/11/2017)*	04/05/2019 Comunicato su G.U. n. 48 del 26/02/2021
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 150 del 25 novembre 2019, pubblicata su G.U. n. 297 del 19/12/2019)*	06/03/2020 Comunicato su G.U. n. 48 del 26/02/2021
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 *(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 150 del 25 novembre 2019, pubblicata su G.U. n. 297 del 19/12/2019)*	06/03/2020 Comunicato su G.U. n. 48 del 26/02/2021

21A02649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Comunicato relativo al bando n. 4/2021 per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime e grave sfruttamento.

Si rende noto che, sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.pariopportunita.gov.it), sezione Bandi e avvisi, è pubblicato il testo integrale del bando n. 4/2021 con i relativi allegati, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).

21A02907

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «General Works società cooperativa sociale», in Brunico

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «General Works società cooperativa sociale», con sede a Brunico (BZ), via Dante n. 2/M (C.F. 03013500214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 12 aprile 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A02651

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 7, all'art. 3, comma 2, dove è scritto: «…mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma *1*, lettera *f)*…», leggasi: «…mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma *2*, lettera *f)*…».

21A02908

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-110) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.